

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 20 LUGLIO 1999

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 29

SOMMARIO

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 MAGGIO 1999 - N. 6/42954

Ricognizione globale delle procedure di autorizzazione regionali rientranti nell'ambito dello Sportello Unico per le imprese. Approvazione delle indicazioni alle Direzioni Generali per l'attuazione del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

[1.3.0]

2

[BUR1998031]

[1.3.0]

D.G.R. 14 MAGGIO 1999 - N. 6/42954

Ricognizione globale delle procedure di autorizzazione regionali rientranti nell'ambito dello Sportello Unico per le imprese. Approvazione delle indicazioni alle Direzioni Generali per l'attuazione del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 23-27 detta le disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello Unico per le imprese;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 avente per oggetto «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Dato atto che, ai sensi del richiamato d.P.R. 447/1998, i Comuni dispongono di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso per provvedere all'istituzione della struttura comunale competente del procedimento unico di autorizzazione oggetto della semplificazione;

Vista la d.g.r. 5 febbraio 1999 n. 6/41318, avente per oggetto «Sportello Unico per le imprese - «Prime indicazioni per la costituzione e l'individuazione delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447» - con la quale la Regione Lombardia si è impegnata ad analizzare le procedure di autorizzazione regionale allo scopo di verificarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi connessi all'istituzione e al funzionamento dello Sportello Unico;

Dato atto che una prima indicazione, peraltro non esaustiva, delle principali procedure autorizzatorie, non soltanto regionali, è stata fatta nell'allegato A alla d.g.r. 5 febbraio 1999 n. 6/41318 avente esclusivamente natura ricognitoria;

Dato atto che si sono svolti incontri tra i funzionari regionali della Direzione Enti Locali e delle altre Direzioni generali allo scopo di effettuare una analisi completa di tutte le procedure di autorizzazione regionali;

Rilevato che a seguito dei sopra citati incontri sono state elaborate delle schede analitiche relative alle procedure autorizzatorie regionali rientranti nell'ambito dello Sportello Unico;

Preso atto, altresì, della necessità di dare delle indicazioni univoche a tutte le Direzioni generali affinché nel rilascio delle autorizzazioni di competenza si adeguino agli obiettivi connessi all'istituzione e al funzionamento dello Sportello Unico;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa:
- l'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla ricognizione globale di tutte le procedure di autorizzazione regionali rientranti nell'ambito dello Sportello Unico per le imprese;

- l'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le indicazioni alle Direzioni generali per l'attuazione del d.P.R. 447/1998;

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

PREMESSE ALLE SCHEDE

Scopo delle schede è quello di descrivere i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e nullaosta regionali, nonché tutti gli altri procedimenti o subprocedimenti di competenza regionale rientranti nell'ambito dello Sportello Unico per le imprese.

Nelle schede vengono indicati:

- la principale normativa di riferimento relativa alle diverse autorizzazioni;

- i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni;
- l'iter autorizzatorio di competenza della regione;
- la struttura competente a fornire indicazioni per ogni autorizzazione regionale;
- le prospettive di semplificazione e i nodi critici relativi ad ogni procedura regionale di autorizzazione;

Va precisato che a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 non sarà l'imprenditore ad acquisire le autorizzazioni dalle amministrazioni competenti, ma sarà la struttura «Sportello Unico» che dovrà svolgere questo ruolo.

Pertanto, l'imprenditore presenterà la domanda allo Sportello Unico e quest'ultimo la inoltrerà al soggetto e alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione.

Si sottolinea, infine, che i termini procedurali sono indicati esclusivamente nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni normative.

In ogni caso, valgono i termini previsti dal d.P.R. 447/98.

INDICE DELLE SCHEDE

- Scheda n. 1 - Valutazione di impatto ambientale regionale.
- Scheda n. 2 - Autorizzazione alle emissioni inquinanti in atmosfera.
- Scheda n. 3 - Autorizzazione agli scarichi idrici.
- Scheda n. 4 - Procedimento relativo alle attività industriali soggette a rischi di incidenti rilevanti.
- Scheda n. 5 - Autorizzazioni alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti speciali.
- Scheda n. 6 - Autorizzazione di ricerca di sostanze minerali di cava.
- Scheda n. 7 - Autorizzazione di commercializzazione delle sostanze minerali di cava estratte dai bacini idrici.
- Scheda n. 8 - Autorizzazione all'estrazione di sostanze minerali di cava ai fini della realizzazione di grandi opere pubbliche.
- Scheda n. 9 - Autorizzazione al riassetto delle cave cessate.
- Scheda n. 10 - Concessioni per la ricerca, la prospezione e la coltivazione delle risorse geotermiche.
- Scheda n. 11 - Autorizzazione all'escavazione di pozzi per la ricerca d'acqua.
- Scheda n. 12 - Concessione alla derivazione e alla utilizzazione delle acque pubbliche.
- Scheda n. 13 - Autorizzazioni in materia di polizia idraulica.
- Scheda n. 14 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di dighe di competenza regionale.
- Scheda n. 15 - Autorizzazioni relative alle acque minerali e termali.

SCHEDE N. 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE

1. Principale normativa di riferimento

- Direttiva Consiglio CEE 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati);

- Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea);

- D.P.R. 12 aprile 1996 (Attuazione art. 40 comma 1° l. 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale).

In attesa del recepimento con legge regionale dei contenuti e procedure di valutazione d'impatto ambientale relativamente ai progetti indicati negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, la Giunta regionale ha dato piena attuazione alle disposizioni normative nazionali con le seguenti delibere:

- d.g.r. n. 39305 del 2 novembre 1998 «Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio n. 337/85/CEE del 27 giugno 1985»;

- d.g.r. n. 39975 del 27 novembre 1998 «Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39305 del 2 novembre 1998 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del Servi-

zio «Sviluppo sostenibile del territorio della Direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

– d.g.r. n. 41269 del 5 febbraio 1999 «Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della d.g.r. n. 39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della d.g.r. n. 40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica»;

– d.g.r. n. 41897 del 12 marzo 1999 – Procedure di verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» – Esclusione e disposizione in ordine alle attività disciplinate dalla l.r. 8 agosto 1998, in materia di cave.

2. Procedura di verifica

La procedura di verifica, prevista dall'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, ha la finalità di definire se debba essere o meno espletata la procedura di VIA.

La procedura di verifica si applica esclusivamente ai progetti indicati nell'allegato B del richiamato d.P.R. non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette nazionali ovvero in parchi naturali regionali, riserve o monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni.

Le tipologie progettuali non automaticamente subordinate alla procedura di VIA ma per le quali è necessaria una verifica preliminare sono le seguenti.

Elenco tipologie progettuali di cui all'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996:

1) Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe;

d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica:

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

3) Lavorazione dei metalli:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

– laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

– forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

– applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualo-

ra le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

j) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

4) Industrie dei prodotti alimentari:

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;

f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5) Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta:

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materiale lavorato;

b) impianti di produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6) Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7) Progetti di infrastrutture:

a) lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha;

– progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

e) interporti;

f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

j) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

k) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

l) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

m) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

n) aeroporti;

o) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A), nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

p) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno;

q) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;

r) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 mc;

s) discariche di rifiuti urbani e assimilabili;

t) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

8) Altri progetti:

a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione, di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

j) cave e torbiere;

k) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno;

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

1. Presentazione dell'istanza

La procedura di verifica si realizza secondo le seguenti modalità:

a) per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale (es. impianti di incenerimento e smaltimento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno) la verifica viene effettuata nell'ambito del procedimento autorizzatorio dei servizi delle competenti direzioni generali nel rispetto dei disposti di cui al d.P.R. 12 aprile 1996;

b) per i progetti non soggetti ad autorizzazione regionale (es. strade extraurbane secondarie) la verifica viene effettuata dall'ufficio VIA del Servizio Sviluppo sostenibile del Territorio della Direzione Urbanistica.

L'unica eccezione è costituita dalle cave. Nel caso in cui queste ultime siano inserite nei piani provinciali cave (e/o nelle relative revisioni), e in fase di predisposizione dei piani stessi non siano stati effettuati studi di compatibilità ambientale, la verifica di VIA viene effettuata dal Servizio «Tutela delle acque e pianificazione delle cave» della Direzione Generale «Tutela Ambientale».

Va sottolineato che sono escluse dalla procedura di verifica le seguenti fattispecie:

– cave ricomprese nei piani cave e/o relative revisioni, approvati successivamente all'entrata in vigore della l.r. 14/1998;

– cave ricomprese nei piani cave e/o relative revisioni, approvati precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 14/1998 per i quali le amministrazioni provinciali abbiano comunque effettuato studi di compatibilità ambientale, pur mancando l'obbligo di legge;

– cave inserite in area di parchi regionali con piano territoriale di coordinamento adottato e/o approvato, in quanto compatibili con il piano del parco stesso.

Nel caso previsto al punto a) (progetti soggetti ad autorizzazione regionale), nell'istanza di autorizzazione da presentarsi ai singoli servizi delle competenti Direzioni generali va contestualmente esplicitata la richiesta di verifica e vanno fornite le informazioni di cui all'allegato D) del d.P.R. 12 aprile 1996.

Nel caso previsto al punto b) (progetti non soggetti ad autorizzazione regionale), la richiesta di verifica va depositata presso l'Ufficio VIA insieme alle informazioni di cui all'allegato D) al d.P.R. 12 aprile 1996.

Per le cave la richiesta di verifica e le informazioni di cui all'allegato D) vanno presentate al Servizio «Tutela delle acque e Pianificazione delle cave» della Direzione Generale «Tutela Ambientale».

2. Istruttoria

Gli uffici competenti valutano il progetto sulla base della documentazione presentata ed in riferimento agli elementi contenuti nell'allegato D) al d.P.R. 12 aprile 1996. In questa fase possono essere individuate le prescrizioni (mitigazione dell'impatto, monitoraggio delle opere e dell'impatto), da dettare al richiedente che è tenuto ad adeguarsi in fase di realizzazione del progetto.

L'istruttoria si conclude entro 60 gg. dalla presentazione della domanda con la determinazione dell'esclusione dalla procedura di VIA regionale ovvero l'assoggettamento all'iter di VIA regionale. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio della struttura competente, il progetto si intende escluso dalla procedura.

3. Procedura di VIA regionale

Sono obbligatoriamente soggetti alla VIA i progetti indicati nell'allegato A) del d.P.R. 12 aprile 1996.

La procedura si applica inoltre ai progetti indicati nell'allegato B) del d.P.R. 12 aprile 1996, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette nazionali ovvero parchi naturali regionali, riserve o monumenti naturali regionali individuati dalla l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni; a questi si aggiungono i progetti che, a seguito della procedura di verifica, sono risultati soggetti alla VIA regionale.

L'elenco delle tipologie progettuali di cui all'allegato A del d.P.R. 12 aprile 1996 è il seguente:

a) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

b) utilizzo non energetico superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;

c) fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;

d) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35000 t/anno di materie prime lavorate;

e) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

f) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate;

g) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

h) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

i) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno;

j) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno;

k) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc;

l) discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100 mc;

m) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 100.000 mc;

n) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

o) cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha;

p) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

Sono esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale regionale gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 1996 e le opere e/o gli impianti previsti dall'art. 1, commi 10 e 11 dello stesso d.P.R.

1. Presentazione dell'istanza

L'istruttoria inerente i progetti soggetti a VIA ha inizio con il deposito presso l'Ufficio VIA - Direzione Urbanistica della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale unitamente a copia del progetto, allo studio di impatto ambientale e alla sintesi non tecnica (art. 5, comma 1 e art. 8, comma 2, lett. a) d.P.R. 12 aprile 1996).

Per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale e a VIA regionale, al fine di semplificare la fase dell'iniziativa, è previsto che contestualmente alla richiesta di autorizzazione del progetto al servizio della competente direzione generale venga depositata presso l'Ufficio VIA l'istanza di giudizio di compatibilità ambientale unitamente a copia del progetto, allo studio di impatto ambientale e alla sintesi non tecnica.

Copia della richiesta di VIA e di tutta la documentazione allegata va trasmessa alla Provincia ed a tutti i comuni interessati (nonché all'ente gestore delle aree naturali protette nel caso in cui l'intervento sia localizzato in una di tali aree).

Dell'avvenuto deposito è dato annuncio sul quotidiano provinciale o regionale dove è localizzato l'intervento, al fine della presentazione delle eventuali osservazioni (art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1 d.P.R. 12 aprile 1996).

2. Presentazione delle osservazioni

Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento può presentare alla Regione osservazioni sull'opera, nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul quotidiano.

3. Istruttoria

L'istruttoria è effettuata dall'Ufficio VIA - Direzione Urbanistica mediante:

- valutazione completezza della documentazione;
- costituzione gruppo di lavoro interassessorile denominato «Procedura VIA regionale» presso l'ufficio VIA;
- individuazione degli enti interessati (provincia, comune, ente di gestione dell'area protetta se interessata) a partecipare alla conferenza di concertazione dei pareri ed indizione della stessa.

Gli enti interessati dispongono di 60 gg. (dalla data di trasmissione della richiesta di VIA e della documentazione) per esprimere il proprio parere. Qualora il parere non sia espresso nel termine di 60 gg. la Regione può comunque emettere il giudizio di VIA.

I pareri degli enti interessati alla procedura di VIA sono acquisiti mediante convocazione di apposita riunione di acquisizione e concertazione dei pareri, finalizzata a valutare gli effetti dell'impatto ambientale del progetto in esame, alla luce degli interessi rappresentati ed a formulare, per quanto possibile, indicazioni convergenti o, nell'impossibilità di conseguire tale risultato, a prospettare le diverse soluzioni emerse.

L'acquisizione e concertazione dei pareri si svolge mediante:

- una «riunione preliminare» alla quale sono invitati gli enti interessati unitamente al committente o autorità proponenti al fine di illustrare il progetto e lo studio di impatto ambientale;
- una o più «riunioni di concertazione» alle quali partecipano gli enti interessati.

L'esame dello studio di impatto ambientale è effettuato dal gruppo di lavoro interassessorile denominato «Procedura VIA

regionale», il quale entro 120 giorni dalla data di deposito della richiesta (e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 5 d.P.R. 12 aprile 1996), predispone il rapporto sullo studio di impatto ambientale contenente le determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, alle eventuali condizioni a cui i lavori devono sottostare agli interventi di monitoraggio, nonché alle eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.

Eventuali integrazioni alla documentazione trasmessa possono essere richieste per una sola volta. Tale richiesta interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione. E facoltà della Direzione urbanistica convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della l. 241/1990, per addvenire alla conclusione del procedimento.

Una procedura istruttoria particolare è prevista per i progetti di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale (si veda punto 8.2.5 della scheda).

4. Giudizio di compatibilità

Il giudizio di compatibilità viene formalizzato con atto del Direttore generale dell'Urbanistica. Tale giudizio, che è vincolante, può contenere prescrizioni per la mitigazione ed il monitoraggio dell'impatto ed è espresso prima dell'atto amministrativo che autorizza la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori. L'atto è comunicato ai soggetti titolari del progetto ed a tutte le amministrazioni competenti; è inoltre pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Procedura di VIA per i progetti di competenza della direzione Direzione generale Tutela Ambientale

Per tutti i progetti di competenza della Direzione generale Tutela Ambientale (es. impianti di incenerimento e di smaltimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno) il servizio procedente convoca, nell'ambito dell'iter procedimentale, la conferenza dei servizi in sede preliminare, cui partecipa un rappresentante dell'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del territorio della Direzione generale Urbanistica, il quale per l'istruttoria sulla VIA si avvale delle professionalità rappresentante in conferenza, in rapporto e confronto con i soggetti partecipanti alla conferenza stessa.

Il giudizio di VIA, formalizzato con atto del Direttore Generale della Direzione Generale Urbanistica, verrà acquisito nel corso della conferenza conclusiva, nel rispetto dei termini temporali cui è fatto obbligo di concludere il procedimento autorizzativo.

Nei casi di particolare complessità tecnica il rappresentante dell'ufficio VIA può chiedere, con specifica istanza del dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio vistato dal Direttore generale della Direzione Urbanistica un supplemento dei termini istruttori comunque non superiore a trenta giorni rispetto alla data fissata per la conferenza conclusiva.

Pertanto il provvedimento conclusivo dell'iter autorizzatorio, di competenza della Direzione generale Tutela Ambientale (delibera o decreto), conterrà esplicitamente il richiamo all'atto dirigenziale sulla valutazione di impatto ambientale.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica, nonché qualsiasi altra informazione relativa al procedimento possono essere richieste all'ufficio VIA del Servizio «Sviluppo Sostenibile del Territorio» della Direzione Urbanistica, nonché a tutte le altre Direzioni generali competenti.

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il p.d.l. 505, titolo III, capo II, art. 37 disciplina la VIA regionale recependo gli indirizzi contenuti nel d.P.R. 12 aprile 1996. Va precisato inoltre che la Giunta regionale, nella seduta del 26 marzo 1999, con deliberazione n. 42107, ha approvato il progetto di legge regionale «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale». Tale p.d.l. è attualmente all'esame della sesta commissione consiliare.

In particolare l'art. 37 comma 9° del p.d.l. 505 e l'art. 6 del p.d.l. approvato con deliberazione n. 42107 del 26 marzo 1999 prevedono che la Giunta Regionale si impegni ad approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA.

SCHEDA N. 2

**PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA****1. Principale normativa di riferimento**

- Decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (normativa quadro);
- Decreto del ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 (limiti di emissione per impianti esistenti);
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (esonero per impianti ad inquinamento poco significativo e possibilità di autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento, modifiche al d.p.c.m. 21 luglio 1989);
- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 (definisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili);
- Deliberazione della giunta regionale 18 aprile 1997, n. 27497 (individua criteri e procedure per l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico).

La sopracitata delibera è stata modificata dalle delibere di giunta regionale 1 agosto 1997, n. 30516 e 23 dicembre 1998, n. 40739 ed è in fase di ulteriore modifica.

2. Soggetto competente e tipologia di impianti

- ministero dell'industria, previo parere della regione, per raffinerie e centrali termoelettriche (n.b.: anche gli impianti termoelettrici non utilizzati in cicli produttivi necessitano di autorizzazione ministeriale);
- regione, previo parere del comune, per gli impianti rientranti nelle tipologie ad inquinamento *poco significativo*;
- regione e comuni per le tipologie di impianti a *ridotto* inquinamento.

3. Procedure per l'autorizzazione regionale

L'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1991 esonera gli impianti ad inquinamento *poco significativo* dalla necessità di acquisire l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera; ai sensi dell'all. n. 1 al d.P.R. 25 luglio 1991, in tale definizione sono compresi:

1. pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso;
2. lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature;
3. rosticceria e friggitoria;
4. attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
5. laboratorio odontotecnici;
6. laboratorio orafi senza fusione di metalli;
7. decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura;
8. officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatori, elettrauto e simili);
9. le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
 - b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
 - c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
 - d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili;
10. cucine, ristorazione collettiva e mense;

11. panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno;
12. stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi;
13. serre;
14. stirerie;
15. laboratori fotografici;
16. autorimesse;
17. autolavaggi;
18. silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale;
19. officine ed altri laboratori annessi a scuole;
20. eliografia;
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

22. stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte;

23. sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

24. Impianti trattamento acque;

25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue;

26. gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio;

27. concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

28. seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura;

29. produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda. Per gli impianti a *ridotto inquinamento* di cui all'art. 4 e all'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1997 è consentita l'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del citato d.P.R.

In base ai criteri ed alle procedure adottate dalla Giunta regionale con la citata d.g.r. n. 27497 del 18 aprile 1997, il legale rappresentante dell'impianto rispetto a cui viene chiesta l'autorizzazione si impegna a rispettare le prescrizioni stabilite dalla giunta regionale per le attività o i settori indicati nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991 o comunque previsti dall'art. 4 del decreto medesimo.

La giunta regionale ha pertanto approvato le prescrizioni tecniche relative a 13 attività (rispetto alle 31 indicate nell'allegato 2 al d.P.R. citato):

- tempra di metalli con consumo non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29878);

- sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29879);

- produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29880);

- saldature di oggetti e superfici metalliche (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29881);

- verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);

- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe - 100 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29883);

- verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29884);

- anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29885);

- riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g (d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871);

- produzione di articoli in materiale plastico con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g, ad esclusione della produzione di articoli in gomma (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39940);

- torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39941);

– utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39942);

– molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39943).

Per ciascuna tipologia sono stati indicati i limiti di emissione e le prescrizioni cui i titolari degli impianti devono attenersi. Attualmente, solo per le tredici tipologie sopra riportate è possibile il ricorso all'autorizzazione in via generale e quindi all'autocertificazione.

Si precisa, infine, che devono ottenere l'autorizzazione tutti gli altri impianti con emissioni in atmosfera, sia preventivamente, al momento della costruzione/installazione dell'impianto stesso, sia in caso di trasferimento dell'impianto esistente o modifica sostanziale dello stesso, che comporti variazioni delle emissioni in atmosfera. La regione ha specificato nella circolare 1/amb/93) cosa debba intendersi per modifica sostanziale e trasferimento degli impianti, ai fini della corretta richiesta di autorizzazione preventiva.

4. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale per gli impianti non a ridotto inquinamento

1. Presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'ufficio «Protezione aria» – Servizio «Protezione ambientale e sicurezza industriale» – della Direzione generale Tutela ambientale, corredata di relazione tecnica che può essere formulata in conformità al fac simile predisposto dagli uffici stessi.

Per ciascun impianto produttivo nuovo ovvero nei casi di modifica o trasferimento di impianti esistenti – va presentata una richiesta di autorizzazione (in carta bollo da L. 20.000); è allegata alla richiesta una relazione tecnica, descrittiva di tutti gli elementi (impianto, progetto, materie prime,...). Per la stesura di tale relazione, gli uffici dispongono di un fac simile.

Copia della richiesta, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 203/1988, va trasmessa al sindaco ed al ministro dell'ambiente.

2. Parere del sindaco del comune su cui ha sede l'impianto

Gli uffici regionali competenti chiedono al sindaco del comune dove ha sede l'impianto un parere, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni. Si tratta, per la regione Lombardia, di una semplice verifica di compatibilità urbanistica (il d.P.R. 203/1988 non precisa, infatti, in che cosa debba consistere tale parere), ma non è vincolante: attualmente, l'autorizzazione regionale può essere rilasciata anche in assenza di parere ovvero in presenza di un parere negativo del comune.

Il procedimento verrebbe velocizzato, se il parere del sindaco fosse trasmesso dallo Sportello Unico agli uffici regionali insieme alla documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

3. Istruttoria tecnica degli uffici regionali

Gli uffici regionali danno inizio all'istruttoria tecnica sulla documentazione presentata.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Regione accerta:

- che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti.

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 203/1988 l'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale è rilasciata con decreto del dirigente del servizio «Protezione ambientale e sicurezza industriale», nel quale sono fissati:

- quantità e qualità delle emissioni consentite;
- modalità di misurazione delle stesse;
- termine per la messa a regime degli impianti autorizzati;
- periodicità degli autocontrolli.

5. Inizio lavori

Solo dopo aver ottenuta l'autorizzazione, il titolare può dare inizio ai lavori di costruzione/installazione dell'impianto.

6. Avviso di messa in esercizio dell'impianto

Quindici giorni prima della messa in esercizio, il titolare dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla regione ed al sindaco. Ciò consente agli uffici regionali di preavvertire il presidio multizonale di igiene e prevenzione (struttura del-

l'A.S.L.), che dovrà attivarsi, quando l'impianto sarà a regime, per i controlli di competenza regionale.

7. Avvio attività e messa a regime

Dalla messa in esercizio dell'impianto, l'impresa dispone di un periodo per la messa a regime dello stesso, la cui durata è fissata dalla regione nell'autorizzazione.

8. Autocontrollo delle emissioni

Finita la messa a regime, il titolare dispone di 15 giorni per l'autocontrollo delle emissioni, i cui dati risultanti devono essere trasmessi agli uffici della regione, al comune e al P.M.I.P. competente.

Per gli impianti a ridotto inquinamento, nel provvedimento di autorizzazione generale la regione può prevedere che i dati per l'autocontrollo siano trasmessi direttamente al P.M.I.P. competente.

9. Verifica dell'autocontrollo delle emissioni

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 203/1988, la regione dispone di 120 giorni per verificare l'esito dell'autocontrollo dell'impresa. Per questo, si avvale del presidio multizonale di igiene pubblica (attualmente non tutti gli impianti autorizzati sono controllati nel termine previsto).

10. Autocontrolli periodici

Con periodicità fissata dalla regione nell'autorizzazione (di solito, annualmente ovvero ogni due anni per gli impianti a ridotto inquinamento), l'impresa deve eseguire un autocontrollo delle emissioni. Per questo si avvale di laboratori privati. I dati dell'autocontrollo periodico, oltre ad essere conservati presso l'azienda e resi disponibili in caso d'ispezione devono essere trasmessi alla regione, al comune e al P.M.I.P. competente per territorio.

Per gli impianti a ridotto inquinamento la Regione può prevedere nel provvedimento di autorizzazione generale che i risultati delle analisi di controllo siano trasmessi direttamente al P.M.I.P. competente.

5. Iter per gli impianti a ridotto inquinamento

1. Presentazione dell'autocertificazione

Alla regione viene trasmessa, utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato alle deliberazioni di autorizzazione in via generale delle specifiche attività a ridotto inquinamento atmosferico, l'autocertificazione e l'impegno al rispetto delle prescrizioni definite nella deliberazione di riferimento per la tipologia di impianto, sia in caso di costruzione/installazione di un nuovo impianto, sia per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti.

2. Istruttoria

La regione e il comune hanno quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda per richiedere il ricorso alla normale procedura autorizzatoria. In caso contrario, trascorso il suddetto periodo, scatta il silenzio/assenso e l'impresa è autorizzata alla costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero alla modifica o al trasferimento di impianti esistenti.

3. Prosecuzione dell'iter

L'iter prosegue poi analogamente alla procedura finalizzata ad ottenere l'autorizzazione regionale e, precisamente, dal punto 6, con la comunicazione alla regione dell'avvio dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione stessa.

6. Dati ed informazioni ulteriori

Numero di richieste presentate in un anno alla regione: circa 2.500 per installazione/costruzione di nuovi impianti ovvero per modifica o trasferimento di impianti esistenti.

A tutt'oggi gli uffici regionali gestiscono 29.000 richieste di autorizzazione per la costruzione/installazione di nuovi impianti ovvero per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti; 27.500 autorizzazioni sono già state rilasciate (ciò non significa che l'iter sia concluso: cfr. punto 10 della procedura). Ogni anno, gli uffici riescono a definire circa 2.500 pratiche. Attualmente sono in fase di istruttoria presso gli uffici circa 1.500 pratiche.

Si segnala che la giunta regionale con deliberazione n. 41406 del 12 febbraio 1999 ha autorizzato definitivamente in via generale, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 e del punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989 la continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 203/1998.

7. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio

possono essere richieste all'ufficio «Protezione aria» – Servizio «Protezione ambientale e sicurezza industriale» della Direzione «Tutela Ambiente»

8. Nodi critici e prospettive di semplificazione

La legge 59/1997 prevede (n. 109 dell'all. n.1) la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Lo schema di decreto attuativo è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).

Il d.lgs. 112/1998 conferisce a regioni ed enti locali tutto ciò che non è dichiarato di rilievo nazionale dall'art. 83 e, in particolare:

- l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

- il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti emissione.

Il progetto di legge regionale, attuativo del d.lgs. 112/1998, che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali prevede:

- il trasferimento alle province di funzioni relative all'abilitazione alla conduzione di impianti termici (compresa l'istituzione di corsi di formazione) nonché agli inventari delle fonti di emissione;

- la delega alle province dell'istruttoria e dell'adozione di autorizzazioni ad impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico e ad impianti per i quali la regione abbia approvato criteri tecnici di carattere generale;

- la delega ai comuni delle funzioni riguardanti le attività ad inquinamento poco significativo, da esercitarsi secondo i criteri dettati dalla regione.

Ciò significa che un'altissima percentuale di autorizzazioni diverrà di competenza delle province, il che comporterà, prevedibilmente, una sensibile riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni stesse. La regione sarà il soggetto competente al rilascio di autorizzazione esclusivamente per quegli impianti (ad esempio: cokerie, fonderie, industrie chimiche) ritenuti maggiormente inquinanti e compresi nell'all. n. 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989. La regione rilascerà inoltre un parere al ministero per l'industria relativamente a raffinerie di petrolio greggio e centrali termiche.

La direzione regionale competente, inoltre, ha in programma alcune iniziative che potrebbero agevolare i soggetti interessati, tra cui, di particolare rilevanza, l'individuazione delle prescrizioni attinenti ulteriori tipologie di impianti che ricadono, nella classificazione, tra quelli a ridotto inquinamento, il che consentirà ad un gran numero di imprese (si stima circa il 50% delle esistenti) di avvalersi della procedura semplificata conseguente l'autocertificazione del rispetto delle prescrizioni definite dalla regione in via generale.

Si prevede inoltre di riunire in un'unica deliberazione i criteri, le procedure, nonché lo schema di domande e gli allegati tecnici relativi agli impianti a ridotto inquinamento.

Potranno anche essere individuate prescrizioni di carattere generale per settori standardizzati (ad esempio: centrali termiche) ovvero per impianti con potenzialità produttive che eccedono le quantità previste ai fini della classificazione tra gli impianti a ridotto inquinamento. La semplificazione potrà prevedere l'istituto del silenzio/assenso qualora la regione non comunichi il diniego all'autorizzazione (entro il termine prescritto) all'impresa che dichiara di rispettare le prescrizioni di carattere generale adottate per la tipologia d'impianto da autorizzare.

Infine, è possibile prevedere una semplificazione delle procedure di autocontrollo delle emissioni che devono periodicamente essere poste in atto dalle imprese già autorizzate.

Ulteriori modifiche del quadro normativo potranno essere apportate dall'approvazione del P.D.L. regionale sull'ARPA.

SCHEDA N. 3

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI

1. Principale normativa di riferimento

- Legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) – Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifica-

zioni ed integrazioni, tra le quali, in relazione all'argomento trattato si segnalano:

- legge 8 ottobre 1976, n. 690 (definizione di insediamento produttivo e civile);

- legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in particolare attribuisce alle Regioni il controllo degli scarichi in unità geologiche profonde);

- legge 17 maggio 1995, n. 172 (in conformità alla quale le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro anni).

- deliberazione Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), della l. 319/76.

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 – Attuazione di direttive CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose in acque superficiali e in fognatura.

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 – Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

- Legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 – Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento – e successive modificazioni ed integrazioni, tra le quali in relazione all'argomento trattato si segnala:

- legge regionale 10 maggio 1990, n. 52 (recante disposizioni in materia di scarichi sul suolo).

- deliberazione del Consiglio Regionale del 21 marzo 1990, n. IV/1946 – Individuazione delle categorie di insediamenti da assoggettare alla disciplina del terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle superfici.

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

- l'ente gestore della pubblica fognatura (comune, consorzio) è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito nella fognatura stessa;

- il comune è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sempre che lo scarico sia consentito dalla legge regionale 62/85;

- la provincia è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito in corpo d'acqua superficiale, sempre che lo scarico sia consentito dalla legge regionale 62/85;

- la regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni allo scarico in unità geologiche profonde (l. 319/76).

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale allo scarico in unità geologiche profonde

Lo scarico nel sottosuolo può essere adottato come mezzo di smaltimento di effluenti industriali solo nei casi in cui sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Lo scopo dello smaltimento nel sottosuolo di effluenti industriali liquidi è quello di immagazzinare a tempo indeterminato le sostanze nocive in essi contenute, in strati porosi, in condizioni di profondità e di struttura geologica tali da escluderne definitivamente il contatto con la biosfera.

1) Presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde deve essere presentata all'Ufficio «Tutela delle acque» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale». La richiesta deve comprendere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, accompagnata da una relazione contenente l'illustrazione delle modalità di scarico e le caratteristiche geologiche del sito di interesse, dichiarando di rispettare le condizioni previste dalla deliberazione 4 febbraio 1976 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle previste dal decreto legislativo 132/92.

2) Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando:

- che le formazioni geologiche siano atte a ricevere gli effluenti industriali e siano isolate dalla superficie e dai serbatoi contenenti acqua dolce e/o altre risorse utili;

- che la zona in cui viene effettuato lo scarico sia tettonicamente e sismicamente favorevole;

- che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessarie a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato;

– che in fase di esecuzione gli impianti vengano costruiti con le migliori tecniche disponibili;

– che in fase di gestione si garantisca un adeguato e continuo controllo delle operazioni di iniezione e dei loro effetti.

3) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata con decreto del Direttore Generale della Direzione «Tutela Ambientale» in conformità alla l. 319/76, e successive integrazioni, e al decreto legislativo 132/92. Nell'autorizzazione vengono prescritte:

a) la registrazione delle portate immesse;

b) la registrazione in continuo delle pressioni, sia alla testa che al fondo del pozzo di immissione.

La regione si riserva il diritto di compiere, ispezioni ed effettuare ogni altro accertamento connesso all'esercizio degli impianti di iniezione.

4) Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

Tutte le autorizzazioni allo scarico, in conformità alla l. 172/95 e ai decreti legislativi 132/92 e 133/92, devono essere rinnovate ogni quattro anni.

4. Dati ed informazioni ulteriori

Sono rarissimi i casi nei quali viene richiesta ex novo l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde. In genere si tratta di rinnovi di autorizzazioni già in essere.

5. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste all'Ufficio «Tutela delle acque» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» – della Direzione «Tutela Ambientale».

6. Nodi critici e prospettive di semplificazione

A breve sarà emanato un decreto legislativo, relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento, attuativo di 2 direttive comunitarie in tema di acque reflue urbane e di protezione dall'inquinamento dei nitrati in agricoltura. Tale decreto prevede delle modifiche anche con riferimento al procedimento autorizzatorio per gli scarichi.

Ulteriori modifiche all'iter autorizzatorio potranno essere apportate dall'approvazione del pdl regionale sull'ARPA.

La legge 59/1997 prevede, tra i procedimenti da semplificare, quello relativo al rilascio di autorizzazioni allo scarico idrico sul suolo (n. 104 dell'all. n.1 della legge richiamata). Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).

SCHEDA N. 4

ATTIVITÀ INDUSTRIALI SOGGETTE A RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

1. Principale normativa di riferimento

– Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

– decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 (concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali);

– legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (funzioni di competenza regionale connesse col controllo delle attività produttive soggette a rischi di incidenti rilevanti);

– Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1991 (Modificazioni ed integrazioni al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610);

– Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 1993 (Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose);

– Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 1996 (Modificazioni ed integrazioni al d.p.c.m. 31 marzo 1989);

– Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 1996 (attività industriali assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti);

– Decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996 (Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto);

– Legge 19 maggio 1997, n. 137 (sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

2. Soggetti competenti

Qualora l'impresa avvii un'attività produttiva il cui esercizio comporta la detenzione e l'utilizzo di sostanze pericolose deve essere presentata:

1) una «notifica» al Ministero dell'Ambiente – ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 – per le sostanze comprese nell'allegato III del d.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 (in quantità uguale o maggiore a quella indicata nella prima colonna) e nelle parti prima e seconda dell'allegato A del d.m. 20 maggio 1991 (in quantità uguale o maggiore a quella indicata nella seconda colonna);

2) una «dichiarazione» alla Regione – ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 – per le sostanze comprese nell'allegato III del d.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 (in quantità minore a quella indicata nella prima colonna) e nelle parti prima e seconda dell'allegato A del d.m. 20 maggio 1991 (in quantità uguale o maggiore a quella indicata nella prima colonna) (si vedano tabelle 1 e 2 della scheda).

3. Iter procedimentale regionale

Prima di dare inizio ad una nuova attività industriale, rientrante nel campo di applicazione del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, va presentata la dichiarazione.

L'imprenditore può dare inizio all'attività industriale trascorsi 60 giorni dalla trasmissione alla regione della dichiarazione corredata da una perizia giurata redatta da professionisti abilitati attestante:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza alle previste prescrizioni normative.

1) Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, deve pervenire all'ufficio «Protezione del rischio industriale» – servizio «Protezione ambientale e sicurezza industriale» – della direzione «Tutela ambientale».

Contestualmente alla dichiarazione va inviata al Ministero dell'Ambiente, alla regione, al sindaco, al comitato tecnico regionale, al prefetto e all'A.S.L., la scheda di informazione di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Nella dichiarazione deve essere precisato che si è provveduto:

1) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

2) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

3) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano nell'impresa.

Devono, inoltre, essere indicate le modalità secondo cui sono stati eseguiti i sopra citati adempimenti.

Infine, occorre, che vengano precisate eventuali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, adottate in relazione all'attività esercitata. Le linee guida per la redazione della dichiarazione sono contenute nell'allegato III al d.p.c.m. 31 marzo 1989.

Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle istanze per autorizzazioni e notifiche, previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, igiene pubblica e sicurezza sul lavoro.

2) Istruttoria

Sulla base dell'analisi della dichiarazione e di visite ispettive, gli uffici competenti, avvalendosi anche del supporto dell'A.S.L., dei P.M.I.P., dell'I.T.S.P.E.S.L. e dei Vigili del Fuoco, fissano le prescrizioni di prevenzione e di sicurezza che l'impresa è tenuta a seguire.

Tali prescrizioni vengono formalizzate in un decreto del Direttore generale della direzione «Tutela ambientale».

3) Aggiornamento del rapporto

La dichiarazione deve essere aggiornata su richiesta delle strutture competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di valutazione dei rischi.

In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni 3 anni.

4. Dati e notizie ulteriori

Le imprese rientranti nella tipologia a rischio di incidente rilevante in Lombardia sono attualmente 255.

5. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica e ulteriori informazioni sul procedimento possono essere richieste all'ufficio «Protezione del rischio industriale» – servizio «Protezione ambientale e sicurezza industriale» – della direzione «Tutela ambientale».

6. Nodi critici e prospettive di semplificazione

In considerazione della pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento (A.S.L., Vigili del fuoco; I.S.P.E.S.L.) un ruolo fondamentale per snellire e velocizzare l'iter sarà costituito dagli accordi-quadro con questi soggetti.

Il p.d.l. regionale n. 505 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia», al titolo III, capo IV, sezione I, art. 41, delega alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigo-

re della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla l. 19 maggio 1997, n. 137, le funzioni amministrative relative alle industrie soggette alla dichiarazione.

Si precisa che è in itinere la revisione della l.r. 10 maggio 1990, n. 50.

Si segnala, infine, che il quadro normativo risulta in cambiamento in quanto dovrà essere recepita la direttiva europea «Seveso 2».

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 – Allegato III**ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4**

CEE	Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero
1.	4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2.	Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3.	Benzidina sali	1 kg		
4.	Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5.	2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6.	Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7.	Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8.	1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9.	2, 3, 7, 8, Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10.	Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11.	Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12.	Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13.	N, N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14.	N-cloroformilimorfolina	1 kg	15159-40-7	
15.	Cloruro di carbonile (Fosgene)	750 kg	75-44-5	006-002-00-8
16.	Cloro	25 t	7782-50-5	017-001-00-7
17.	Idrogenato solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18.	Acilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19.	Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20.	Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21.	Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22.	Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23.	Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24.	Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25.	Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26.	Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27.	2-Cian-Propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28.	2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29.	2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30.	Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31.	Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32.	Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33.	Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34.	Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35.	Bromuro di metile (Monobromurometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36.	Isocianato di metile	150 kg	624-83-9	615-001-00-7
37.	Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	615-001-00-7
38.	Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39.	Bis (2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40.	Phosazetim	100 kg	4101-14-7	015-092-00-8
41.	Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42.	Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43.	Promurti (3,4,-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44.	Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45.	Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46.	Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47.	Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48.	Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49.	Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50.	Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51.	Amiton	1 kg	78-53-5	
52.	Oxidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53.	0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54.	0,0-Dietil-s-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55.	Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56.	Demeton	100 kg	8065-48-3	
57.	Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58.	0,0-Dietil-S-(etilbiometil)-tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59.	0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil)-ditiiofosfato	100 kg	78-52-4	
60.	Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1

CEE	Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero
61.	Fensulfotion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62.	Paraoxon (0,0-dietil, O-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63.	Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64.	Azinphos-etile	100 kg	2641-71-9	015-056-00-1
65.	0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditioposfato	100 kg	3309-68-0	
66.	Thionazin	100 kg	297-97-2	
67.	Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68.	Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69.	Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditolan-2 carbossaldeide esame tilfosforotiramide)	100 kg	26419-73-8	
70.	Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71.	Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72.	Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73.	Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74.	Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75.	Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76.	EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77.	Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78.	Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79.	Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80.	Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81.	Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82.	Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83.	Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84.	Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85.	Acido monofluorocroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86.	Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87.	Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88.	Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89.	Fluometil	100kg	4301-50-2	607-078-00-0
90.	Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1kg		
91.	Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92.	Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93.	Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94.	Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95.	Idrossiacetonitrile (nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96.	1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97.	Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98.	Esametilfosfotramide	1 kg	680-31-9	
99.	Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100.	Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101.	4,4 - Metilen-bis (2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102.	Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103.	Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104.	Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105.	Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106.	Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107.	1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108.	Propilenimina	50 t	75-55-8	
109.	Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110.	Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111.	Esacloruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112.	Selenio idruo	10 kg	7783-07-5	
113.	TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114.	Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115.	Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116.	Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	015-061-00-9
117.	Trietilenmelanina	10 kg	51-18-3	
118.	Metallo ossidi, carbonati, solfuri di cobalto sotto forma di polveri	1 t		
119.	Metallo, ossidi, carbonati, solfuri di nichel sotto forma di polveri	1 t		
120.	Anabasina	100 kg	494-52-0	
121.	Tellurio esalfluoruro	100 kg	7783-80-4	
122.	Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123.	1,2 Dibromoeetano (Bromuro di etilene)	50 t	10693-4	602-010-00-6
124.	Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125.	Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50.000 t		
126.	Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127.	Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128.	Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129.	1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130.	Bis (2,4,6-trinitrofenil) amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1

CEE	Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero
131.	Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132.	Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133.	Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134.	Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135.	Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136.	2,4,6, Trinitroanisolo	50 t	606-36-9	609-011-00-0
137.	Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00
138.	Acido trinitrobenzoico	50 t	35860-50-5 129-66-8	
139.	Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140.	N-Metil N-2,4,6-tetranitro-anilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141.	2,4,6 Trinitrofenolo (acido picrico)	50 t	88-89-1	609-017-00-X
142.	Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143.	2,4,6 Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144.	2,4,6 Trinitroresorcinolo (acido stiftico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145.	2,4,6, Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146.	a) Nitrato di ammonio (1)	2.500 t		
146.	b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5.000 t		
147.	Nitrocellulosa (contenente più del 12,6% di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148.	Anidride solforosa	250 t	7446-09-05	016-011-00-9
149.	Acido cloridrico (gas liqu.)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150.	Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151.	Clorato di sodio	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152.	Terz-butyl-perossi-acetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153.	Terz-butyl-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154.	Terz-butyl-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155.	Terz-butyl-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	
156.	Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157.	2,2 di-terz-butylperossibutanato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158.	1,1 di-terz-butylperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2144-45-8	
159.	Di-sec-butylperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160.	2,2 diidropersossipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161.	Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162.	2,3,6,6,9,9,-Esametil-1,2,4,5 tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163.	Metililchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164.	Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165.	Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166.	Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167.	Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168.	Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169.	Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170.	2,2,4,4,6,6, Essanitrossilbenzene	50 t	20062-22-0	
171.	1,3,5, Triamino-2,4,6, Trinitrobenzene	10 t	3058-38-6	
172.	Etilenglicol diitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173.	Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174.	Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175.	Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176.	Di-isobutiril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177.	Etile perossidicarbonato	50 t	1466-78-5	
178.	Terz-butyl perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	
179.	Ossigeno liquido ≥ 70%	2000 t	7782-44-7	008-001-00-8
180.	Triossido di zolfo	75 t	7446-18-9	

Decreto 20 maggio 1991 - ALL. A**(DEPOSITO SOSTANZE PERICOLOSE)****Allegato II****Premessa****DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCAE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I**

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono

no a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

**PARTE PRIMA
RETTIFICHE**

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) ≥	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2.500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	1.250	10.000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno liquido	200	2000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2 Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione 90%)	5	50
22. Monobromometano (bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2 Dibromoetano (bromuro di etile)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Toluene diisocianato (TDI)	10	100

- (1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.
- (2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

**PARTE SECONDA
RETTIFICHE**

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (1)	Quantità (tonnellate) ≥	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4 (2)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	5	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come «tossici» (4), «comburenti» o «esplosivi»	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» (5)	50	200

Categorie di sostanze e preparati (1)	Quantità (tonnellate) ≥	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4 (2)
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» (6)	5.000	50.000

- (1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).
- (2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:
- legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
 - decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
 - decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
 - direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi. (ATTENZIONE)
- (3) L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), e l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.
- (4) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.
- (5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).
- (6) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c) e ii).

— • —
SCHEMA N. 5

**PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI
ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. Principale normativa di riferimento

- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;
- decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);
- decreto del ministro per l'ambiente 5 febbraio 1998 (individuazione rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate);
- legge regionale 7 giugno 1980 n. 94 (norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
- modificazioni ed integrazioni al d.lgs. 22/97 con legge 9 dicembre 1998 n. 426, con Collegato alla Finanziaria '99.
- legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili).

Fondamentale è la classificazione, stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo 22/97, che distingue tra rifiuti *urbani* (la cui gestione è disciplinata dai comuni mediante appositi regolamenti) e rifiuti *speciali* (che comprendono tutti quelli da attività produttive, commerciali, industriali, di servizio,...) e tra rifiuti *pericolosi* e rifiuti *non pericolosi*.

Restano esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/1997 le emissioni in atmosfera, i rifiuti radioattivi, i rifiuti agricoli e quelli provenienti da sfruttamento di cave.

Tutta la legislazione in materia ha stretto rapporto con la normativa europea, che ha anche provveduto ad identificare con un apposito codice ogni tipo di rifiuto.

2. Soggetto competente

- *regione*: approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
- *regione*: autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- *regione*, in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica di un impianto esistente**1. Presentazione della richiesta**

L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto (ovvero modificare in modo sostanziale un impianto esistente) di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali deve richie-

dere alla regione un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/1997. La domanda va presentata al Servizio rifiuti e residui recuperabili della Direzione «Tutela ambientale». Alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione di impatto ambientale nazionale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto al Ministero dell'Ambiente.

Qualora il progetto sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale ex d.P.R. 12 aprile 1996, tale procedura deve essere espletata secondo le indicazioni di cui alla d.g.r. del 5 febbraio 1999 n. 6/41269, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° supplemento straordinario al n. 8 del 26 febbraio 1999. Per la procedura di verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. stesso, il soggetto proponente potrà utilizzare il metodo semi quantitativo approvato con Decreto del Direttore Generale Tutela Ambientale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia estratto dal 1° supplemento straordinario al n. 11 del 16 marzo 1999.

Gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, interessati alla procedura ex art. 27 del d.lgs. 22/97, sono quelli elencati rispettivamente negli allegati B e C del decreto stesso.

2. Conferenza preliminare (30 giorni)

Gli uffici regionali competenti, verificata la conformità della documentazione di rito allegata all'istanza, provvedono ad individuare il responsabile del procedimento, che indice una conferenza preliminare. Partecipano alla conferenza:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti degli enti locali interessati;
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Istruttoria tecnica (90 giorni)

L'istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell'impianto.

In questa fase è acquisita, se del caso, la valutazione d'impatto ambientale.

È previsto il parere del comitato tecnico consultivo regionale, composto da undici esperti tossicologo-ambientali (rappresentanti di categorie industriali e CISPTEL).

4. Conferenza conclusiva

Nel corso della conferenza conclusiva si procede a valutare il progetto e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali; si esaminano tutti i pareri acquisiti e si elabora un parere complessivo, che si configura anche come proposta di deliberazione della giunta regionale. La conferenza preliminare può essere considerata conclusiva qualora gli enti concordino in quella sede un parere comune.

Nell'ambito della conferenza conclusiva verrà acquisito, se del caso, il decreto di VIA regionale.

5. Rilascio dell'autorizzazione (30 giorni)

L'autorizzazione, predisposta sulla base delle conclusioni della Conferenza conclusiva entro trenta giorni dalla stessa, è rilasciata con deliberazione della giunta regionale che approva il progetto e ne autorizza la realizzazione. Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti da normative statali e regionali, nonché da eventuali richieste degli enti coinvolti nel procedimento. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico comunale e sostituisce visti, pareri, concessione edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività.

N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per la realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 27 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno, salvo deroghe motivate. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno (sono previste proroghe, che non possono comunque superare i due anni).

4. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti

1. Presentazione dell'istanza

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero in impianti i cui progetti siano stati approvati ai sensi di legge, è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997.

La domanda va presentata al Servizio rifiuti e residui recuperabili della Direzione «Tutela ambientale».

2. Istruttoria (90 giorni)

Gli uffici regionali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni finalizzate ad una corretta gestione dell'impianto nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale e deve indicare:

- tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare;
- requisiti tecnici;
- precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento e recupero;
- limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.P.R. 203/1988);
- prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- garanzie finanziarie.

4. Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)

L'autorizzazione ha una validità fissata dal d.lgs. 22/1997 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza del provvedimento autorizzativo mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa per un periodo di ulteriori 5 anni.

5. Iter per l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

1. Comunicazione d'inizio attività

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare:

- quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza media di raccolta;
- rispondenza del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati;
- rispetto di condizioni e requisiti soggettivi.

2. Iscrizione (10 giorni)

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi.

3. Rinnovo

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.

N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

6. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento amministrativo possono essere richieste al Servizio rifiuti e residui recuperabili della Direzione «Tutela Ambientale».

7. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il progetto di legge regionale che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali (attuativo del d.lgs. 112/1998) mantiene in capo alla regione l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento, mentre delega alle province l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria è in capo alla regione.

Lo stesso progetto di legge regionale delega alle province l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative a deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti e deposito temporaneo di rifiuti speciali e pericolosi effettuato nel luogo di produzione.

SCHEMA N. 6

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DI RICERCA DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA

L'autorizzazione di ricerca non permette la commercializzazione del materiale eventualmente ricercato. È consentita esclusivamente l'asportazione di quantità minime per effettuare le opportune analisi.

1. Principale normativa di riferimento

– Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (art. 28).

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

– La regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni per la ricerca mineraria ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

La ricerca può essere effettuata solo su aree esterne agli ambienti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. La ricerca può essere consentita anche all'interno degli ambienti estrattivi qualora abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio.

1. Presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale». Se la ricerca deve essere effettuata in terreni di proprietà altrui deve essere richiesta al comune competente l'autorizzazione per l'accesso al fondo.

L'istanza di ricerca deve essere corredata dalla seguente documentazione:

– titoli da cui risulti la disponibilità dell'area o dell'autorizzazione per l'accesso al fondo;

– cartografia generale dell'area e carta geologica di dettaglio;

– planimetria dei terreni interessati, con l'indicazione di punti ove effettuare sondaggi e prelievi di campione di materiale;

– relazione tecnica-economica indicante le zone interessate, le finalità della ricerca, le modalità d'esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le modifiche che i lavori apporterebbero all'assetto dei suoli, le spese previste, lo stato dell'area al termine dei lavori di ricerca, le ipotesi di investimento;

– dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dell'impresa.

L'istanza deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia e al comune.

Presso la tesoreria comunale deve essere depositata una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca.

Se la ricerca viene effettuata in zona montana occorre ottenere dalla provincia lo svincolo idrogeologico. Va sottolineato che nel caso sussistano particolari vincoli ambientali, paesaggistici ecc. occorrerà acquisire preventivamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Si precisa, infine, che deve essere effettuato un versamento alla Tesoreria generale della regione (sul c.c. n. 359208) per il rimborso delle spese istruttorie.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata.

Viene effettuato un sopralluogo per verificare l'impatto che può avere la ricerca di sostanze minerali.

Successivamente viene compilata una scheda tecnica relativa alla richiesta di ricerca corredata dal parere dell'ufficio.

Tutta la documentazione viene sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava. Tale comitato (la cui composizione è disciplinata dall'art. 34 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14) deve esprimere parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata con decreto del Dirigente del Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

Copia del decreto deve essere inviata:

– al sindaco del comune nel quale viene effettuata la ricerca (per verificare che l'attività di ricerca venga svolta nel rispetto e nei limiti fissati dall'autorizzazione regionale);

– al messo comunale per la notifica all'impresa richiedente;

– alla provincia.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio

possono essere richieste all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» – della Direzione «Tutela Ambientale».

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Normalmente l'istruttoria viene espletata entro i termini previsti dalla d.g.r. n. 1541 del 20 novembre 1990 in adempimento al comma 2° art. 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990.

SCHEMA N. 7

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI DI CAVA ESTRATTE DAI BACINI IDRICI**1. Principale normativa di riferimento**

– Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, art. 36 comma 3 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

– d.g.r. 6 novembre 1998 n. 6/39420 (Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 36 della l.r. 14/98 relativa alla disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

– La regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni per la commercializzazione delle sostanze minerali di cava provenienti dalla realizzazione di bacini idrici ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

L'autorizzazione è necessaria nel caso in cui vi sia commercializzazione del materiale inerte. Non è invece richiesta nel caso in cui il materiale inerte proveniente dallo scavo viene conferito a discarica o collocato permanentemente nello stesso fondo agricolo, nell'ambito aziendale, o riutilizzato sul posto o comunque non immesso sul mercato degli inerti.

1. Presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui all'allegato della d.g.r. n. 39420 del 6 novembre 1998.

L'istanza deve inoltre essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia interessata e al comune.

Va sottolineato che nel caso sussistano particolari vincoli ambientali, paesaggistici ecc. occorrerà acquisire preventivamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Si precisa, infine, che deve essere effettuato un versamento alla Tesoreria generale della regione (sul c.c. n. 359208) per il rimborso delle spese istruttorie.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata.

Viene effettuato un sopralluogo per verificare l'impatto che possono avere le operazioni da eseguirsi.

Successivamente viene compilata una scheda tecnica relativa alla richiesta di commercializzazione corredata dal parere dell'ufficio.

Tutta la documentazione viene sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava. Tale comitato (la cui composizione è disciplinata dall'art. 34 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14) deve esprimere parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla commercializzazione delle sostanze minerali di cava estratte dai bacini idrici è rilasciata con decreto del Dirigente del Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

Copia del decreto deve essere inviata:

– al sindaco del comune interessato;

– al messo comunale per la notifica all'impresa richiedente;

– alla provincia.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» – della Direzione «Tutela Ambientale».

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Normalmente l'istruttoria viene espletata nei termini previsti nella d.g.r. n. 1541 del 20 novembre 1990 in adempimento all'art. 2 della l. 241/1990.

SCHEMA N. 8

**PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DI
ESTRAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI GRANDI OPERE
PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE**

1. Principale normativa di riferimento

– Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 art. 38 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

– d.g.r. n. 33965 del 29 dicembre 1997 (Nuove criteri applicativi per l'autorizzazione di cave per la realizzazione di opere pubbliche)

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

– la regione è titolare del rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di sostanze minerali di cava ai fini della realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

L'autorizzazione viene rilasciata quando, per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione delle suddette opere, risulta impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo. In tal caso può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti.

Qualora si provveda mediante concessione l'attività di cava ex art. 38 comma 1° è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica.

1. Presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'art. 14 della l.r. 14/98.

L'istanza deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia e al comune.

Va sottolineato che nel caso sussistano particolari vincoli ambientali, paesaggistici ecc. occorrerà acquisire preventivamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Si precisa, infine, che deve essere effettuato un versamento alla Tesoreria generale della regione (sul c.c. n. 359208) per il rimborso delle spese istruttorie.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata.

Viene effettuato un sopralluogo per verificare l'impatto che possono avere le operazioni autorizzate.

Successivamente viene compilata una scheda tecnica relativa alla richiesta corredata dal parere dell'ufficio.

Tutta la documentazione viene sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava. Tale comitato (la cui composizione è disciplinata dall'art. 34 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14) deve esprimere parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla estrazione è rilasciata con decreto del Dirigente del Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa.

Copia del decreto deve essere inviata:

- al sindaco del comune interessato;
- al messo comunale per la notifica all'impresa richiedente;
- alla provincia.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» – della Direzione «Tutela Ambientale».

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Normalmente l'istruttoria viene espletata nei termini previsti nella d.g.r. n. 1541 del 20 novembre 1990 in adempimento all'art. 2 della l. 241/1990.

SCHEMA N. 9

**PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE
AL RIASETTO DELLE CAVE CESSATE**

1. Principale normativa di riferimento

– Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 art. 39 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

– La regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni per il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava.

– Nel caso di cave cessate comprese nei piani provinciali approvati, l'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale**1. Presentazione della domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'art. 14 della l.r. 14/98.

L'istanza deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia e al comune.

Va sottolineato che nel caso sussistano particolari vincoli ambientali, paesaggistici ecc. occorrerà acquisire preventivamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Si precisa, infine, che deve essere effettuato un versamento alla Tesoreria generale della regione (sul c.c. n. 359208) per il rimborso delle spese istruttorie.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata.

Viene effettuato un sopralluogo per verificare l'impatto che possono avere le operazioni autorizzate.

Successivamente viene compilata una scheda tecnica relativa alla richiesta corredata dal parere dell'ufficio.

Tutta la documentazione viene sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava. Tale comitato (la cui composizione è disciplinata dall'art. 34 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14) deve esprimere parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione al riassetto è rilasciata con decreto del Dirigente del Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» della Direzione «Tutela Ambientale».

Copia del decreto deve essere inviata:

- al sindaco del comune interessato;
- al messo comunale per la notifica all'impresa richiedente;
- alla provincia.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste all'Ufficio «Pianificazione cave» – Servizio «Tutela delle acque e pianificazione cave» – della Direzione «Tutela Ambientale».

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Normalmente l'istruttoria viene espletata nei termini previsti nella d.g.r. n. 1541 del 20 novembre 1990 in adempimento all'art. 2 della l. 241/1990.

SCHEMA N. 10

**CONCESSIONI PER LA RICERCA, LA PROSPEZIONE
E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE**

Con il termine «risorse geotermiche» si intende l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante «fluidi geotermici» ovvero fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione dei fluidi stessi nel sottosuolo.

I fluidi geotermici possono essere utilizzati per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili.

Sono escluse dalle autorizzazioni in esame la ricerca e la

coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

1. Principale normativa di riferimento

- Legge 9 dicembre 1986, n. 896;
- d.P.R. 27 maggio 1991, n. 395.

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

- Il Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato è competente al rilascio dei permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

- La regione è titolare del rilascio dei permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale.

Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono considerate piccole utilizzazioni locali quelle di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

3. Iter per l'acquisizione del permesso di ricerca

1. Presentazione della domanda di permesso di ricerca

La domanda in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Risorse energetiche e ambientali» - Servizio «Risorse energetiche e ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi» della Direzione «Tutela Ambientale».

L'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque a bassa entalpia (temperatura), comprese quelle sgorganti da sorgenti, è autorizzata dagli uffici provinciali del genio civile secondo le modalità di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

L'istanza deve essere corredata tra gli altri da:

- cartografia c.t.r. (carta tecnica regionale 1 a 10.000) su cui si delimita la porzione del territorio soggetto a ricerca;
- programma dei lavori, corredata da una relazione tecnica con particolare riferimento ai fenomeni di subsidenza del suolo e sottosuolo;
- studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati, nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire;
- recapito delle acque reflue;
- dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dell'impresa;
- cauzione fideiussoria per il ripristino della zona.

L'istanza deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia e al comune, e pubblicata sul B.U.R.L., sul F.A.L. e all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata nonché eventuali osservazioni presentate sulla domanda di permesso.

Vengono acquisiti i pareri dell'ufficio provinciale del Genio Civile e del comune o dei comuni nei quali viene effettuata la ricerca.

Successivamente viene effettuato un sopralluogo per verificare l'impatto che può avere la ricerca sull'ambiente.

Il rilascio della concessione è subordinato al versamento del dovuto canone e contributo.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata con decreto del Direttore generale della Direzione «Tutela Ambientale».

4. Iter per l'acquisizione della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche

1. Presentazione della domanda di concessione

La domanda in bollo deve essere presentata all'Ufficio «Risorse energetiche e ambientali» - Servizio «Risorse energetiche e ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi» della Direzione «Tutela Ambientale».

Alla richiesta di concessione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le

attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonché delle opere di recupero ambientale che ci si propone di eseguire.

L'istanza deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla provincia e al comune, e pubblicata sul B.U.R.L., sul F.A.L. e all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

2. Istruttoria

Gli uffici competenti procedono all'istruttoria valutando la domanda e la documentazione allegata nonché eventuali osservazioni presentate sulla domanda di concessione.

Vengono acquisiti i pareri dell'ufficio provinciale del Genio Civile e del comune o dei comuni nei quali viene effettuata la ricerca.

3. Rilascio della concessione

La concessione è rilasciata con decreto del Direttore generale della Direzione «Tutela Ambientale».

5. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare ed in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste all'Ufficio «Risorse energetiche e ambientali» - Servizio «Risorse energetiche e ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi» della Direzione «Tutela Ambientale».

6. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il p.d.l. regionale n. 505 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» conferisce alle province le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale.

SCHEDA N. 11

AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE DI POZZI PER LA RICERCA D'ACQUA

1. Principale normativa di riferimento

Testo unico - regio decreto n. 1775, 11 dicembre 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)

D.lgs. n. 275, 12 luglio 1993 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)

D.P.R. n. 236, 24 maggio 1988 (relativo alle acque potabili)

D.m. 26 marzo 1991 (Ministro Sanità) (relativo alle acque potabili)

Legge regionale n. 34, 10 dicembre 1998* (relativa ai canoni di concessione per derivazioni di acque)

D.g.r. n. 22502, 13 maggio 1992 (relativa alle acque sotterranee)

D.g.r. n. 5666, 1 dicembre 1995 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua relative ad utenze minori)

D.g.r. n. 15137, 27 giugno 1996 (relativa alle acque potabili)

* Si tratta di una normativa ancora inattuata in quanto a tutt'oggi i canoni sono introitati dal Ministero delle Finanze e non, in conformità alla legge medesima, dalla regione.

2. Soggetto competente

La Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione di pozzi.

L'autorizzazione riguarda l'escavazione di tutti i pozzi per la ricerca d'acqua ad eccezione di quelli per la ricerca di acque minerali, termali, radioattive o comunque regolati da leggi speciali.

3. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

a) Presentazione della richiesta di autorizzazione.

La domanda va presentata agli uffici provinciali del Genio Civile competenti per territorio (per Milano e provincia al Servizio Opere di Interesse Locale della Direzione generale OO.PP.), corredata di relazione tecnica (conforme ai modelli tipo di cui alla d.g.r. n. 22502 del 13 maggio 1992).

L'impresa presenta una richiesta di autorizzazione originale (in bollo) più quattro copie e allegata alla richiesta una relazione tecnica ove vengono definite: le caratteristiche idrogeologiche del territorio interessato dalla ricerca d'acqua, piezometria, idrogeochimica delle acque sotterranee, vulnerabilità degli acquiferi e caratteristiche tecnico-costruttive dei pozzi, finalità e valutazioni inerenti l'utilizzazione delle acque estratte.

Per la utilizzazione delle acque potabili la domanda deve essere corredata da uno studio idrogeologico, idrochimico e

ambientale come prescritto dalla d.g.r. 15137 del 27 giugno 1996.

b) *Istruttoria tecnica.*

Si prevede che nella fase istruttoria delle richieste di escavazione debba essere sentito l'ufficio distrettuale delle miniere. Per le acque potabili devono essere sentite le ASL e gli enti gestori dei pubblici servizi di acquedotto (Comuni e Consorzi). In caso di presenza di monumenti in vicinanza della località oggetto dell'escavazione, la richiesta di escavazione deve essere segnalata alla competente Sovrintendenza ai monumenti e ai beni archeologici.

La d.g.r. n. 22502 del 13 maggio 1992 prevede altresì la segnalazione della domanda a Province, Comuni, ASL, e consorzi di bonifica interessati per un possibile esame congiunto atto a valorizzare gli apporti di competenza dei singoli soggetti in fase istruttoria.

L'ufficio del genio Civile ai sensi dell'art. 95 del r.d. 1175 dell'11 dicembre 1933 dà comunicazione della domanda presentata al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere (quando non risulti che ne sia a conoscenza) e ne dispone l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e all'albo degli altri comuni, eventualmente interessati, con invito a chiunque ne abbia interesse a presentare opposizioni.

L'ufficio del Genio Civile effettua una visita d'istruttoria sul luogo nel quale dovrebbe essere effettuata l'escavazione, raccoglie eventuali opposizioni e valuta se non ostino motivi di pubblico interesse al rilascio dell'autorizzazione. In caso di opposizioni viene sentita la Commissione Tecnica Amministrativa Regionale (CTAR).

Il procedimento risulta piuttosto lungo e complesso, anche in considerazione dei diversi soggetti coinvolti (ASL, Comune o Consorzio, distretto minerario ecc...), ed in genere si protrae per 2 o 3 mesi.

c) *Rilascio autorizzazione*

L'autorizzazione viene rilasciata (previa acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 490/1994) mediante decreto del Direttore Generale.

L'autorizzazione ha validità 12 mesi entro i quali occorre procedere alla realizzazione del pozzo.

4. Dati ed informazioni ulteriori

Le richieste di escavazione di pozzi effettuate per uso industriale, zootecnico e agricole sono state quantificate in circa trecento nel 1998.

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

La complessità del procedimento e il conseguente protrarsi della tempistica necessaria per la emanazione del relativo provvedimento finale renderanno difficoltoso il rispetto dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 447/1998.

Tuttavia l'affidamento alla struttura «sportello unico» dell'intero procedimento potrà consentire la contestuale acquisizione di pareri per il rispetto dei vincoli paesistico-ambientali, idrogeologico e urbanistico che potrebbero risultare necessari ai fini della realizzazione del pozzo o delle opere connesse.

Si evidenzia che il progetto di legge regionale attuativo del d.lgs. 112/1998 prevede che venga delegato alla provincia il rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti.

A seguito del trasferimento alle Regioni di tutte le competenze sulle acque pubbliche, attuato dal d.lgs. 112/1998, si procederà alla emanazione di disposizioni normative regionali che integrino in un unico procedimento autorizzatorio sia le attività di escavazione, sia le attività di derivazione di acque, in prospettiva di una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti.

———— • ————
SCHEDA N. 12

**CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE
E ALLA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

1. Principale normativa di riferimento

Regio decreto n. 1285, 14 agosto 1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche)

D.m. 16 dicembre 1923 (Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua)

Testo unico - regio decreto n. 1775, 11 dicembre 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)

D.lgs. n. 275, 12 luglio 1993 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)

D.P.R. n. 236, 24 maggio 1988 (relativo alle acque potabili)

D.m. 26 marzo 1991 (Ministro Sanità) (relativo alle acque potabili)

D.lgs. n. 130, 25 gennaio 1992 (Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci)

Legge regionale n. 34, 10 dicembre 1998* (relativa ai canoni di concessione per derivazioni di acque)

D.g.r. n. 22502, 13 maggio 1992 (relativa alle acque sotterranee)

L. n. 36, 5 gennaio 1994 (L. Galli)

D.g.r. n. 5666, 1 dicembre 1995 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua relative ad utenze minori)

D.g.r. n. 15137, 27 giugno 1996 (relativa alle acque potabili)

D.g.r. n. 42446, 12 aprile 1999 (contenente direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico).

* Si tratta di una normativa ancora inattuata in quanto a tutt'oggi i canoni sono introitati dal Ministero delle Finanze e non, in conformità alla legge medesima, dalla regione.

2. Soggetto competente

Il Ministero dei ll.pp. - Provveditorato regionale alle OO.PP. - è competente al rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni di acqua.

La Regione è competente al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acqua.

Ai fini della suddivisione delle derivazioni nelle due categorie delle grandi e piccole derivazioni, la normativa individua, con riferimento ai vari usi delle acque, i seguenti criteri:

a) uso idroelettrico - si considerano:

grandi derivazioni quelle con potenza nominale media superiore a 3000 KW;

piccole derivazioni quelle con potenza nominale media inferiore a 3000 KW.

b) uso potabile, industriale, ittogenico, igienico ed assimilato - si considerano:

grandi derivazioni quelle superiori a 100 l/s;

piccole derivazioni quelle inferiori a 100 l/s.

c) uso irriguo - si considerano:

grandi derivazioni quelle superiori a 1000 l/s oppure

quelle relative a superfici irrigate superiori a 500 He;

piccole derivazioni quelle inferiori a 1000 l/s oppure

quelle relative a superfici irrigate inferiori a 500 He.

La derivazione è soggetta a canone il cui importo è definito sulla base degli usi.

3. Iter per l'acquisizione della concessione regionale

1) Presentazione della richiesta di concessione

La domanda (1 originale in bollo + 4 copie) va presentata agli Uffici Provinciali del Genio Civile competenti per territorio (per Milano e Provincia al Servizio Opere di interesse locale della D.G. Opere Pubbliche e Protezione Civile) corredata di documentazione tecnica.

Tale documentazione dovrà essere conforme ai contenuti:

- della d.g.r. n. 22502 del 13.05.1992 per le derivazioni di acque sotterranee;

- della d.g.r. n. 15137 del 27.06.1996 per le derivazioni di acque potabili;

- della d.g.r. N. 42446 del 12.04.1994 per le piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico;

- del R.D. n. 1285, 14.08.1920 per le derivazioni di acque superficiali.

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento di una somma pari al quarantesimo del canone annuo.

Nella presentazione delle domande si deve tener conto delle nuove procedure regionali in materia di VIA (vedi allegato n. 1).

2) Istruttoria tecnica

In primo luogo si verifica la completezza della documentazione, richiedendo se del caso le integrazioni necessarie.

Per le nuove concessioni l'ufficio istruttore trasmette la domanda alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica il proprio parere in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende favore-

vole. Tale adempimento non ricorre per le richieste di mero rinnovo.

Sull'ammissibilità della domanda deve essere sentito anche il Magistrato per il Po.

L'ufficio del Genio Civile tiene conto di quanto previsto delle procedure di VIA e verifica la compatibilità della richiesta con i vincoli della pianificazione territoriale.

In caso di richiesta di concessione per uso idroelettrico, dovrà essere verificata la compatibilità della richiesta con la risorsa idrica disponibile, secondo la metodologia di cui alla d.g.r. n. 42446.

In caso di ammissibilità l'ufficio del Genio Civile invita l'impresa a versare una somma per le spese istruttorie; quindi ordina la pubblicazione della domanda sul FAL e sulla G.U.

Decorsi trenta giorni si procede alla pubblicazione della domanda, corredata dal relativo progetto, all'Albo pretorio del Comune in cui si realizzano le opere e all'albo degli altri Comuni eventualmente interessati. La pubblicazione avviene mediante ordinanza del dirigente del genio civile; la domanda contiene la data della visita dei luoghi e il termine per la presentazione di eventuali osservazioni ed opposizioni.

Per le acque potabili nel procedimento istruttorio debbono essere sentite le ASL e gli enti gestori dei pubblici servizi di acquedotto (Comuni e Consorzi).

La d.g.r. n. 22502/92 prevede inoltre la segnalazione delle domande a Province, USL, Comuni, Consorzi di bonifica interessati, per un possibile esame congiunto atto a valorizzare gli apporti di competenza dei singoli soggetti in fase istruttoria.

L'ufficio del genio civile raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi e redige una dettagliata relazione su tutta l'istruttoria.

In caso di opposizioni è richiesto il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Amministrativa Regionale (CTAR).

Esperita positivamente la fase istruttoria l'Ufficio provvede alla predisposizione dello schema del disciplinare invitando il richiedente a sottoscriverlo.

Lo schema del disciplinare dovrà essere sottoposto all'esame del Magistrato per il Po e della struttura periferica del Ministero delle Finanze per l'acquisizione dei relativi pareri.

Si procede inoltre alla acquisizione della certificazione antimafia, laddove richiesta.

3) *Rilascio concessione*

Le concessioni di acqua pubblica per le piccole derivazioni vengono rilasciate mediante decreto del Direttore Generale della Direzione OO.PP.

Il disciplinare viene sottoscritto dal richiedente e dal rappresentante dell'amministrazione interessata e viene successivamente repertoriato e registrato; esso contiene tra l'altro i termini per la presentazione del progetto esecutivo al Genio Civile.

Si procede quindi alla notifica del decreto di concessione al richiedente nonché alla trasmissione dell'originale del disciplinare e del decreto alla struttura periferica del Ministero delle Finanze cui segue la registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro.

Il decreto di concessione viene infine pubblicato sul FAL e sulla G.U.

Successivamente il richiedente, entro i termini previsti dal disciplinare, trasmette al Genio Civile, per l'approvazione, il progetto esecutivo delle opere.

4. *Procedura di VIA*

Nelle tabelle seguenti sono riportate le soglie di portata media annua derivata, che individuano il tipo di procedura a cui le domande di derivazione dovranno essere assoggettate.

**TAB. 1 - d.P.R. 12 APRILE 1996:
SOGLIE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. REGIONALE**

1A - Utilizzo **energetico** di acque superficiali:

Q derivata (l/s)	0 - 100	101 - 200	> 200
Progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	V.I.A. REGIONALE	
Progetti che non ricadono in aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA DI VERIFICA	

1B - Utilizzo **non energetico** di acque superficiali:

Q derivata (l/s)	0 - 100	101 - 200	201 - 1000	> 1000
Progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	V.I.A. REGIONALE		
Progetti che non ricadono in aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA DI VERIFICA	V.I.A. REGIONALE	

1C - Utilizzo di acque **sotterranee** (comprese acque minerali e termali)

Q derivata (l/s)	0 - 25	25 - 50	50 - 100	> 100
Progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	V.I.A. REGIONALE		
Progetti che non ricadono in aree naturali protette (come definite dalla Legge 394/1991)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA DI VERIFICA	V.I.A. REGIONALE	

1) *Procedura di verifica*

Nel caso di domande da assoggettare alla procedura di verifica, il Genio Civile deve verificare, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D al d.P.R. 12 aprile 1996, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Come previsto dalla d.g.r. 41269 del 5 febbraio 1999, l'esplicita richiesta di esclusione della procedura di VIA dovrà essere inoltrata al richiedente Genio Civile unitamente alla richiesta di concessione di derivazione d'acqua (decorrendo da tale data il termine per l'applicazione del silenzio-esclusione ai fini della procedura di verifica di VIA), integrando la documentazione progettuale prevista con una relazione sugli effetti ambientali che contenga i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Il progetto, con apposito provvedimento del Direttore Generale Opere Pubbliche, potrà essere:

- escluso dalla procedura di VIA, ed in tal caso il Genio civile prosegue l'istruttoria di competenza;
- assoggettato alla procedura di VIA, ed allora il Genio civile, previa comunicazione all'interessato, trasmette il progetto della derivazione all'ufficio VIA, che provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti dalla d.g.r. 39375/1998, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento.

2) *Procedura di VIA regionale*

Nel caso la domanda debba essere assoggettata alla procedura di VIA regionale il Genio civile, solo successivamente alla pubblicazione sulla G.U. e sul F.A.L. della provincia dell'avviso dell'avvenuta presentazione della domanda (secondo quanto previsto dall'art. 7 del r.d. 1775/1993 ed al fine dell'accettazione di eventuali domande tecnicamente incompatibili e concorrenti con quella presentata), invita il richiedente a trasmettere all'ufficio VIA la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale, corredata da 3 copie del progetto e dallo studio di impatto ambientale, da predisporre sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996.

E comunque facoltà del richiedente, come previsto dalla d.g.r. 41269/1999, depositare presso l'ufficio VIA la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ed il relativo Sia anche prima della pubblicazione della domanda sulla G.U. e sul F.A.L., e cioè contestualmente alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua al Genio civile.

L'ufficio VIA provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti dalla d.g.r. 39975/1998, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento. Al termine della procedura di VIA:

- 1) se il progetto è valutato positivamente, l'ufficio VIA lo trasmette al genio civile, che conclude l'istruttoria secondo quanto previsto dal r.d. 1775/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) se il progetto è valutato negativamente, il provvedimento di diniego in ordine alla compatibilità ambientale, produce anche gli effetti di rigetto della domanda di concessione ai fini del r.d. 1775/1933.

5. Informazioni sull'iter pratiche

Le informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica e le ulteriori informazioni sul procedimento possono essere richieste al «Servizio Opere di interesse locale», al «Servizio difesa del suolo e difesa delle acque pubbliche» della Direzione OO.PP. nonché agli Uffici Provinciali del Genio Civile.

6. Nodi critici e prospettive di semplificazione

L'estrema complessità del procedimento e il conseguente protrarsi della tempistica necessaria per la emanazione del relativo provvedimento finale renderanno particolarmente difficoltoso il rispetto dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 447/1998.

Tuttavia l'affidamento alla struttura «sportello unico» dell'intero procedimento potrà consentire la contestuale acquisizione di pareri per il rispetto dei vincoli paesistico-ambientali, idrogeologico e urbanistico che potrebbero risultare necessari ai fini dell'esercizio della derivazione.

Il d.lgs. 112/1998 apporta rilevanti novità: all'art. 89 comma 1, lett. i), conferisce alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica (grandi e piccole), alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee. Da tale ambito restano escluse, ai sensi dell'art. 29 comma 3, d.lgs. 112/98, le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico, rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE.

Il p.d.l. 505, in attuazione del d.lgs. 112/98:

- attribuisce alla Regione la competenza circa il rilascio, mediante avalimento degli uffici tecnici delle province, delle concessioni relative alle grandi derivazioni e intese sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche (art. 52 comma 1, lett. f);
- delega alle Province il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni.

A seguito del trasferimento alle Regioni di tutte le competenze sulle acque pubbliche attuato dal d.lgs. 112/1998 si procederà alla emanazione di disposizioni normative regionali che integrino in un unico procedimento autorizzatorio sia le attività di escavazione, sia le attività di derivazione di acque, in prospettiva di una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti.

Nell'ottica della semplificazione vanno richiamate talune disposizioni della legge regionale n. 34, 10 dicembre 1998.

L'art 3 comma 2, della sopracitata legge considera la auto-denunce presentate ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 275/1993 come domande di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea relativamente all'uso e alla quantità indicati nell'autodenuncia. Restano escluse quelle riguardanti gli usi domestici ex art. 93 t.u. 1775/33 nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.

L'art. 3, comma 3, aggiunge che la Giunta provvederà a regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità di prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
- semplificazione delle procedure istruttorie;
- definizione dei disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche sotterranee.

SCHEMA N. 13

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

1. Principale normativa di riferimento

Regio decreto n. 523, 25 luglio 1904 (t.u. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

2. Soggetto competente

La regione è competente al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta ai fini idraulici.

Le autorizzazioni in esame riguardano l'esecuzione di opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali

di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi.

L'esecuzione di tali opere non deve arrecare alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

Le autorizzazioni di polizia idraulica riguardano principalmente:

- 1) attraversamento di corsi d'acqua con reti tecnologiche (es. tubazioni, linee elettriche o telefoniche, gasdotti);
- 2) attraversamenti stradali;
- 3) occupazione di area demaniale con coperture e costruzioni.

Esistono, oltre alle sopra citate autorizzazioni, dei nulla osta per opere idrauliche che vengono rilasciati nel caso in cui non ci sia occupazione di area demaniale ma l'opera venga realizzata in fregio all'area demaniale (normalmente entro 10 metri dall'argine, salvo diversa disposizione del PRG comunale che può limitare ulteriormente la fascia di rispetto). In quest'ultima casistica rientrano ad esempio le difese spondali.

3. Iter per l'acquisizione della autorizzazione regionale

1) Presentazione della richiesta di autorizzazione

La domanda va presentata agli Uffici Provinciali del Genio Civile competenti per territorio (per Milano e Provincia al Servizio Opere di interesse locale della Direzione generale OO.PP.) corredata del progetto dell'opera ed eventualmente da pareri paesaggistici, ambientali ed urbanistici, nel caso in cui sussistano particolari vincoli.

2) Istruttoria tecnica

L'istruttoria non risulta disciplinata da nessuna disposizione normativa ma semplicemente dalla prassi. Esistono però delle circolari regionali emanate per omogeneizzare le procedure.

L'ufficio competente istruisce la domanda considerando la compatibilità dell'opera con il corso d'acqua.

Un'ordinanza di inizio istruttoria viene pubblicata all'albo del genio civile e all'albo pretorio del Comune in cui viene effettuata l'opera.

L'ufficio del genio civile raccoglie le opposizioni eventualmente formulate sull'opera, procede alla visita dei luoghi e redige una dettagliata relazione istruttoria.

3) Rilascio autorizzazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate mediante decreto del Direttore Generale della Direzione OO.PP.

Il decreto del Direttore generale viene comunicato all'Ufficio del genio civile che lo notifica al soggetto richiedente e alla struttura periferica del Ministero delle Finanze per la stipula della concessione (nel caso vi sia occupazione di area demaniale).

4) Iter per l'acquisizione del nullaosta regionale

Il procedimento in questo caso risulta notevolmente semplificato. Gli uffici provinciali del genio civile, ai quali viene presentata la domanda, valutano l'ammissibilità dell'opera e, in caso positivo, rilasciano il nullaosta con nota del dirigente dell'ufficio del genio civile.

4. Informazioni sull'iter pratiche

Le informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica da utilizzare e in generale su tutto il procedimento autorizzatorio possono essere richieste agli uffici provinciali del Genio Civile del Servizio STAP competente, al Servizio «Opere di interesse locale» e al Servizio «Difesa del suolo e gestione acque pubbliche» della Direzione OO.PP.

5. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Oltre alle difficoltà derivanti dall'assenza di una specifica disciplina del procedimento autorizzatorio si segnala che attualmente le autorizzazioni vengono rilasciate dopo almeno sei mesi dall'inoltro della domanda. Pertanto risulterà difficoltoso il rispetto dei termini previsti dal d.P.R. 447/1998.

L'art. 89 del d.lgs. 112/1998 trasferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica.

Il PDL regionale, attuativo del d.lgs. 112/1998, prevede che rimangano di competenza della regione esclusivamente i provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale.

Vengono delegati ai comuni i provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore (previa indivi-

duazione dello stesso in apposita deliberazione della Giunta regionale).

Dopo l'approvazione della legge regionale attuativa del d.lgs. 112/1998 si prevede l'emanazione di un regolamento che disciplinerà anche il procedimento autorizzatorio in materia di polizia idraulica.

SCHEDE N. 14

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE DIGHE DI COMPETENZA REGIONALE

1. Principale normativa di riferimento:

- D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 (Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta);

- Decreto M. ll.pp. 24 marzo 1982 (Norme tecniche);
- Circolare M. ll.pp. 28 agosto 1986, n. 1125 (cartelli monitori, segnalatori acustici, idrometri);

- Circolare M. ll.pp. 4 dicembre 1987, n. 352 (foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione);

- Legge 21 ottobre 1994, n. 584 (misure urgenti in materia di dighe);

- Circolare M. ll.pp. 19 aprile 1995, n. US/482 (Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio, come modificate dalla legge n. 584/1994);

- Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 (Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe statali);

- Circolare P.C.M. 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019 (Disposizioni inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe statali);

- Legge regionale n. 8, 23 marzo 1998 (norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza per dighe di competenza regionale);

- D.g.r. 18 maggio 1995, n. 5/68248 (Disciplinare tipo per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle dighe di competenza regionale);

- Rif. Volume «Dighe e bacini di accumulo - raccolta della normativa statale e regionale vigente» (1997), a cura del Servizio Difesa del Suolo e Gestione Acque Pubbliche della D.G. Opere Pubbliche e Protezione Civile.

2. Soggetto competente

Il Servizio Nazionale Dighe è competente all'approvazione tecnica dei progetti ed autorizzazione alla costruzione ed esercizio per le grandi dighe.

La Regione è competente all'approvazione tecnica dei progetti ed autorizzazione alla costruzione ed esercizio per le piccole dighe, ad eccezione per quelle poste al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, che sono di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici-Proveditorato regionale alle Opere Pubbliche.

Sono invece di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.

Ai fini della suddivisione delle dighe nelle n. 2 categorie delle grandi e piccole dighe, la normativa individua i seguenti limiti:

a) si considerano grandi dighe le «opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi»;

b) si considerano piccole dighe «gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi».

3. Iter per l'acquisizione dell'approvazione tecnica di un progetto di una piccola diga

1) Presentazione della richiesta

La domanda (1 originale + 1 copia) va presentata agli Uffici Provinciali del Genio Civile competenti per territorio (per Milano e Provincia al Servizio Opere di interesse locale della D.G. Opere Pubbliche e Protezione Civile) corredata dalla documentazione tecnica, completa in tutti i suoi elaborati (art. 3, l.r. 8/1998), unitamente alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto delle procedure regionali e statali in materia di VIA (Tab. 1).

Tab. 1 - Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole ai fini non energetici: soglie per l'assoggettamento alle procedura di verifica o di VIA

SOGLIE (e/o) altezza (m) capacità (m ³)	0 - 10 m 0 - 100.000 m ³	10 - 15 m 100.000 a 1.000.000 m ³	> 15 m > 1.000.000 m ³
Uso energetico	PROCEDURA ORDINARIA	V.I.A. STATALE	
Altri usi	PROCEDURA ORDINARIA	V.I.A. REGIONALE	V.I.A. STATALE

2) Istruttoria tecnica

In primo luogo si verifica la completezza della documentazione del progetto di massima, richiedendo se del caso le integrazioni necessarie.

In caso di piccole opere, non comportanti rischi apprezzabili per le popolazioni e per il territorio, il dirigente del Genio Civile può disporre il non assoggettamento delle opere alle norme successive della legge regionale (i criteri da utilizzare per operare tale scelta saranno prossimamente emanati).

L'ufficio del Genio esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle opere entro 3 mesi, dopodiché trasmette il progetto ed il parere alla D.G. Opere Pubbliche e Protezione Civile, che promuove entro 1 mese la relativa Conferenza di Servizi, alla quale partecipano i soggetti a vario titolo interessati.

In caso di parere favorevole della Conferenza di Servizi, il richiedente può presentare all'Ufficio del Genio Civile il progetto esecutivo delle opere, completo in tutti i suoi elaborati (art. 4, l.r. 8/1998) compreso lo schema di disciplinare per l'esercizio, redatto secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione (d.g.r. 68248/1995). Effettuate le necessarie verifiche e sopralluoghi (tra cui lo schema del disciplinare per l'esercizio sottoscritto dal richiedente), viene acquisito il parere della Commissione Tecnica Amministrativa Regionale (CTAR).

3) Approvazione del progetto

Su parere favorevole (con eventuali prescrizioni) della CTAR il progetto ed il relativo disciplinare (successivamente firmato e registrato a conclusione dei lavori e collaudo delle opere), viene approvato con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Si procede quindi alla notifica del decreto di approvazione al richiedente; lo stesso tiene luogo degli adempimenti di cui alla legge 1086/1071 (Cementi armati) e l.r. 46/1985 (Costruzioni in zone sismiche regionali).

4. Procedura di V.I.A.

Nel caso la domanda debba essere assoggettata alla procedura di V.I.A. regionale, il Genio Civile invita il richiedente a trasmettere all'Ufficio VIA la «richiesta di giudizio di compatibilità ambientale», corredata da 3 (tre) copie del progetto e dallo studio di impatto ambientale (SIA), da predisporre sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996.

Il richiedente (d.g.r. 41269/1999) può depositare presso l'Ufficio VIA la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ed il relativo SIA contestualmente alla presentazione della domanda di approvazione del progetto al Genio Civile.

L'Ufficio VIA provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti (d.g.r. 39975/1998), anche attraverso una Conferenza di Servizi, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento. Al termine della procedura di V.I.A., il progetto è trasmesso al Genio civile, che conclude l'istruttoria secondo quanto previsto dalla l.r. 8/1998.

5. Informazioni sull'iter pratiche

Le informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica e le ulteriori informazioni sul procedimento possono essere richieste al «Servizio Opere di interesse locale», al «Servizio difesa del suolo e difesa delle acque pubbliche» della Direzione Opere Pubbliche, nonché agli Uffici provinciali del Genio civile.

6. Prospettive di semplificazione

La complessità del procedimento e la tempistica necessaria per la emanazione del relativo provvedimento finale rendono difficoltoso il rispetto dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 447/1998.

Tuttavia, l'approvazione di un progetto di una piccola diga, analogamente a quanto previsto per le grandi dighe, rimane un'approvazione tecnica del progetto, e non esime il richiedente dall'acquisire le altre autorizzazioni necessarie (conces-

sione di derivazione d'acqua e connesse) per intraprendere i lavori di realizzazione delle opere.

Da questo punto di vista, la Conferenza di Servizi prevista all'art. 3 della l.r. 8/1998 (ovvero l'affidamento alla struttura «Sportello unico» dell'intero procedimento) vorrebbe essere la sede di contestuale acquisizione, seppure in via preliminare, dei necessari pareri favorevoli (vincoli paesistico-ambientali, idrogeologico e urbanistico, concessione di derivazione d'acqua, ecc.) ai fini dell'esercizio della diga.

Invece, una semplificazione che sarà introdotta, al fine di eliminare le attribuzioni di competenza ad organi regionali in contrasto con i principi della l.r. 16/1996 (separazione delle competenze degli organi di governo da quelle proprie della dirigenza) è la modifica dell'art. 5, comma 1, l.r. 8/1998 (il progetto viene approvato dal Direttore Generale o dirigente delegato).

Anche il d.lgs. 112/1998 apporta rilevanti novità, di cui le principali sono:

- all'art. 89, comma 1, lettera *b*), conferisce alle Regioni le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1 (le grandi dighe, di competenza ora del Registro Italiano Dighe). Viene quindi semplificato il quadro autorizzativo e di controllo, riducendo i soggetti da 3 a 2: Regioni e Registro Italiano Dighe (ex-Servizio Nazionale Dighe);
- all'art. 90 viene introdotto il principio, in materia di dighe, delle attività private sostitutive di funzioni amministrative (dichiarazione del progettista invece che approvazione tecnica del progetto da parte dell'ente preposto); non viene però specificato la tipologia delle opere di sbarramento alle quali applicare l'introdotta delegificazione;

- trasforma il Servizio Nazionale Dighe in un ente pubblico autonomo (il RID Registro Italiano Dighe, di fatto non ancora istituito), a cui le Regioni possono delegare, tramite apposite convenzioni, l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di competenza regionale.

Il P.D.L. «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» (d.g.r. 24 luglio 1998, n. 6/37511), in attuazione del d.lgs. 112/98, attribuisce alla Regione la competenza circa l'autorizzazione alla costruzione e la vigilanza sull'esercizio delle dighe di competenza regionale.

SCHEDA N. 15

PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI TERMALI

1. Principale normativa di riferimento

- Legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali) e successive modifiche ed integrazioni;

- D.lgs. 25 gennaio 1992 n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

- Circolare ministero della sanità 19/93.

2. Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

La regione è titolare del rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Permesso di ricerca delle acque minerali e termali;
- Concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;

- Autorizzazione per l'utilizzo di sorgente d'acqua minerale naturale;

- Autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;

- Autorizzazione per il condizionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro;

- Autorizzazione per la miscelazione di acque minerali naturali;

3. Iter per il rilascio del permesso di ricerca delle acque minerali e termali

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato di massima per un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a 3 anni.

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

1) Presentazione della richiesta di permesso di ricerca

La domanda deve essere presentata all'ufficio «autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - coo-

perazione - formazione» della Direzione «Artigianato» unitamente ad un programma di massima dei lavori in conformità all'art. 4 l.r. 44/1980.

2) Istruttoria

La domanda di ricerca con il correlato piano topografico viene pubblicata agli albi pretori dei comuni interessati per territorio per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione possono essere fatte opposizioni contro l'istanza di ricerca.

Nel corso dell'istruttoria devono essere acquisiti i pareri non vincolanti dei comuni interessati per territorio e della comunità montana per quanto di competenza.

Delle istanze di permesso di ricerca deve essere data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio.

3) Rilascio dell'autorizzazione

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori. Per le eventuali varianti al programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione alla regione, la quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. Trascorso tale termine, senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, la variante si intende approvata.

Il permesso viene rilasciato con decreto del dirigente del servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione generale «Artigianato».

Il decreto viene inviato al comune interessato per territorio che lo notifica all'impresa.

Il ricercatore deve corrispondere alla regione un canone annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

Si precisa infine che il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha la facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.

Quando le parti non si accordano sull'entità della cauzione la stessa viene fissata d'ufficio.

A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

4) Proroga del permesso

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve essere notificato il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

4. Iter per il rilascio della concessione di coltivazione delle acque minerali e termali

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all'entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, per un termine non superiore a 30 anni.

La concessione può essere rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

Qualunque trasferimento della concessione per atto tra vivi deve essere preventivamente autorizzato dalla regione.

I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessione possono istituire rapporti di subconcessione previa autorizzazione della regione.

1) Presentazione della richiesta di concessione

La domanda deve essere presentata all'ufficio «Autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione «Artigianato» unitamente agli allegati previsti dall'art. 14 della l.r. 29 aprile 1980, n. 44.

Per le nuove concessioni di acque minerali, la regione trasmette al ministero della sanità la domanda di riconoscimento di acqua minerale naturale.

2) Istruttoria

L'istanza di concessione con il relativo piano topografico deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in concessione.

La pubblicazione avviene previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel periodo di pubblicazione possono essere fatte opposizioni contro l'istanza di concessione.

Nel corso dell'istruttoria devono essere acquisiti i pareri non vincolanti dei comuni interessati per territorio e della comunità montana per quanto di competenza.

Deve essere obbligatoriamente sentita anche la commissione consultiva regionale competente per materia.

Delle istanze di concessione deve essere data comunicazione al distretto minerario e all'amministrazione provinciale interessata per territorio.

3) Rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata con delibera di giunta regionale che viene inviata al comune interessato per la notifica all'impresa.

La concessione viene rilasciata a seguito del riconoscimento di acqua minerale naturale operata dal ministero della sanità.

La concessione deve essere registrata all'ufficio del registro degli immobili.

Una copia della concessione registrata viene inviata alla regione.

Il concessionario deve corrispondere alla regione un canone annuo proporzionato agli ettari o frazioni di ettari compresi nell'area di concessione.

Per quanto riguarda la prestazione di una eventuale cauzione valgono le stesse precisazioni relative al permesso di ricerca (si veda punto 3.3 della scheda).

4) Rinnovo della concessione

Il rinnovo può essere richiesto tra il quinto ed il secondo anno antecedente alla scadenza e segue un'iter analogo a quello previsto per la richiesta di concessione.

5. Autorizzazione per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali

L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali (art. 47 l.r. 29 aprile 1980, n. 44 e artt. 5 e 6 d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105).

In particolare sono sottoposte ad autorizzazione regionale:

- 1) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
- 2) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
- 3) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche;
- 4) l'estrazione di sali dalle acque minerali.

Non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali.

La modifica di esercizio relativa alle acque minerali e termali è soggetta ad autorizzazione.

1) Presentazione della richiesta di autorizzazione di esercizio

La domanda deve essere presentata all'ufficio «Autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione «Artigianato».

2) Istruttoria

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

Nell'istruttoria viene acquisito il parere dell'A.S.L. competente.

3) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata con decreto del dirigente del servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione generale «Artigianato».

Il decreto viene inviato al comune interessato per la notifica all'impresa.

Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmesso al ministero della sanità per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sul B.U.R.L. verrà data contestuale comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di esercizio.

Ogni anno i risultati delle analisi delle acque minerali e termali vengono comunicati alla regione.

Per i controlli igienico-sanitari la regione si avvale delle A.S.L. competenti per territorio.

L'autorizzazione di esercizio è permanente.

7. Autorizzazione per il condizionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro

Le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori a 2 litri e destinati al diretto consumo (art. 50 l.r. 29 aprile 1980, n. 44).

1) Presentazione della richiesta di autorizzazione

La domanda deve essere presentata all'ufficio «Autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione «Artigianato».

2) Istruttoria

L'autorizzazione è rilasciata verificando che le caratteristiche del recipiente siano tali da mantenere inalterate le proprietà dell'acqua minerale.

Nell'istruttoria viene acquisito il parere dell'A.S.L. competente.

3) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata con decreto del dirigente del servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione generale «Artigianato».

Il decreto viene inviato al comune competente per la notifica all'impresa.

Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmesso al ministero della sanità per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

7. Autorizzazione alla miscelazione di acque minerali

L'autorizzazione viene rilasciata per consentire la miscelazione di acque minerali naturali aventi le stesse caratteristiche secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della sanità 19/93.

1) Presentazione della richiesta di autorizzazione

La domanda deve essere presentata all'ufficio «Autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione «Artigianato».

2) Istruttoria

L'autorizzazione è rilasciata verificando che le caratteristiche delle acque minerali siano identiche e rimangano invariate, sulla base delle analisi effettuate da laboratori autorizzati.

3) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata con decreto del dirigente del servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione generale «Artigianato».

Il decreto viene inviato al comune competente per la notifica all'impresa.

8. Informazioni sull'iter pratiche

Informazioni sull'iter pratiche, sulla modulistica e ulteriori informazioni sul procedimento possono essere richieste all'ufficio «autorizzazioni per le acque minerali» - servizio «Autorizzazioni - cooperazione - formazione» della Direzione «Artigianato».

9. Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il p.d.l. regionale 505 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» al titolo II, capo IV, delega alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI ALLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 IN MATERIA DI SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE

Nell'ambito di ciascuna delle 2 tipologie procedurali individuate dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 relative al rilascio di autorizzazioni di competenza dello Sportello Unico - il procedimento semplificato, o mediante conferenza di servizi (artt. 4 e 5), e quello mediante autocertificazione (artt. 6, 7 e 8) - vengono date delle univoche indicazioni alle quali le direzioni generali regionali dovranno attenersi ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc. rientranti nell'ambito dello Sportello Unico delle imprese.

Procedimento mediante conferenza di servizi

Ogni struttura regionale competente al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, pareri, dovrà assicurare al Responsabile dello Sportello Unico:

a) le informazioni necessarie in ordine allo stato di avanzamento di ogni singola richiesta ad essa assegnata;

b) l'aggiornamento costante della posizione della pratica, anche nel caso in cui si sia provveduto a creare una rete informatica di comunicazione e le procedure siano gestite tramite software;

c) il generale rispetto dei termini stabiliti dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

d) la partecipazione alla Conferenza di servizi di cui all'art. 4 del Regolamento di semplificazione.

Termini per l'adozione del provvedimento di competenza regionale.

La competente struttura regionale farà pervenire al Responsabile dello Sportello unico il provvedimento autorizzatorio entro un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione (art. 4, comma 1, d.P.R. 447/98). Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di 150 giorni, fatta salva la facoltà di chiedere una proroga, ai sensi della normativa vigente, comunque non superiore a 90 giorni. Qualora la struttura regionale competente alla valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro 30 giorni, l'integrazione. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

Conferenza di Servizi ex art. 4, comma 2, d.P.R. 447/98.

Qualora la regione neghi il provvedimento di propria competenza con pronuncia motivata, ne darà comunicazione al responsabile dello Sportello Unico.

Quest'ultimo comunicherà il diniego al richiedente che, sulla base delle motivazioni fornite dalla regione, deciderà, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, se chiedere la convocazione della conferenza di servizi al Responsabile dello sportello stesso.

Convocata la conferenza di servizi su richiesta dell'interessato, un rappresentante della regione (c.d. referente) parteciperà alla stessa nei modi e nei tempi concordati con il Comune; in quella sede, il referente della regione, motiverà ulteriormente i propri atti, oppure, qualora se ne ravvisino i presupposti, concorderà con l'interessato le condizioni necessarie al fine dell'ottenimento del provvedimento inizialmente negato che saranno fatte proprie dalla Conferenza.

Conferenza di servizi ex art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 d.P.R. 447/98.

Entro cinque giorni dall'inutile decorso dei termini di cui all'art. 4, c. 1 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, il Responsabile dello Sportello Unico chiede al Sindaco di convocare una Conferenza di Servizi, il cui svolgimento è disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificati.

Anche in questo caso, la regione ed il Comune concorderanno tempi e modalità di svolgimento; la regione sarà rappresentata da uno o più operatori dotati di specifica compe-

tenza tecnica ed in grado, perciò, di concorrere alla conclusione della procedura, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 447/98.

Procedimento mediante autocertificazione

Modalità e termini di trasmissione della domanda.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive procede alla trasmissione alla struttura regionale competente della domanda, corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione necessaria, affinché avvii le verifiche di competenza.

In particolare, la struttura regionale procederà a verificare, per le materie di propria competenza, la conformità delle autocertificazioni e continuerà a svolgere le funzioni di controllo (art. 7, comma 1, 2 e 3 d.P.R. 447/98).

Forme di gestione della procedura.

Considerati i tempi estremamente ristretti di conclusione del procedimento in esame (90 oppure 60 giorni esclusivamente per gli impianti a struttura semplice), Comune e regione si organizzeranno in modo da attivare idonee procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o dell'atto di consenso. In ogni caso, e fin da subito, ove esista un sistema informatico di gestione delle pratiche, sia da parte dello Sportello Unico che da parte della regione, si dovrà realizzare una rete informatica di comunicazione, che garantisca di accelerare al massimo i tempi di trasmissione, istruttoria ed evasione della domanda.

Audizione in contraddittorio (art. 6, comma 4 e 5).

Qualora la struttura regionale competente ritenga necessario ottenere chiarimenti nei casi di cui all'art. 6, comma 4 del d.P.R. 447/98 può chiedere al Responsabile del procedimento dello Sportello Unico di convocare l'utente dello Sportello per l'audizione in contraddittorio.

La struttura regionale concorderà con il responsabile dello Sportello Unico i tempi e le modalità di svolgimento del contraddittorio, nonché la partecipazione del proprio referente.

DISPOSIZIONI FINALI

Responsabilità.

La responsabilità per l'emanazione dei singoli atti autorizzatori o di consenso di competenza della regione rimane in capo alla stessa, tenuto conto che la normativa istitutiva dello Sportello unico non ha spostato, nè tantomeno soppresso, competenze e poteri amministrativi che restano pertanto in capo ai soggetti pubblici che attualmente ne sono titolari.

Spese.

Restano salve le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti.

LEGENDA

Ogni volta che nel presente documento si legge «Comune/i» si deve intendere «Comune/i o associazione di comuni nel caso lo sportello sia gestito in forma associata».